

Il Direttore esecutivo

**DECISIONE n. EX-26-10 sull'adozione delle Direttive relative all'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'Ufficio),

visto il [regolamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (RMUE), in particolare l'[articolo 157, paragrafo 4, lettera a\)](#), e l'[articolo 153, paragrafo 1, lettera l\)](#),

considerando quanto segue:

- (1) Il [regolamento \(UE\) 2023/2411](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, è entrato in vigore il 16 novembre 2023 ed è diventato applicabile il 1° dicembre 2025.
- (2) Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ha introdotto un diritto unitario e un sistema esauriente di protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali a livello dell'UE.
- (3) L'Ufficio è stato incaricato della gestione delle IG per i prodotti artigianali e industriali.
- (4) È necessario fornire agli utenti del sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione europea per i prodotti artigianali e industriali un unico documento di riferimento sulla prassi dell'Ufficio, soggetto a un processo di miglioramento continuo al fine di garantirne la completezza e la validità,

Dopo aver informato il comitato consultivo e dopo aver consultato il Consiglio di amministrazione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*  
**Adozione delle Direttive**

Sono adottate le «Direttive relative all'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale», allegate alla presente decisione.

Articolo 2  
**Entrata in vigore**

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio ed entra in vigore il 21 maggio 2026.

Fatto ad Alicante, il 20 maggio 2026



João Negrão  
Direttore esecutivo

**DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

- ***Introduzione e nota dell'editore***
- ***Parte A Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali***
- ***Parte B Organizzazione dell'Ufficio***
- ***Parte C Mezzi di comunicazione, obblighi di traduzione, termini e protezione dei dati***
- ***Parte D Procedure in materia di indicazioni geografiche***
- ***Parte E Cancellazione***
- ***Parte F Registro dell'Unione***
- ***Parte G Ricorso***
- ***Parte H Peculiarità delle procedure ai sensi dell'Atto di Ginevra***

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Introduzione e***

***nota dell'editore***



***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Introduzione e***

***nota dell'editore***

***Sezione 1 Quadro giuridico***



Il [regolamento \(UE\) 2023/2411](#)<sup>1</sup> Il [regolamento] relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali è entrato in vigore il 16 novembre 2023 ed è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2025 [[articolo 73 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)].

Il suddetto regolamento è integrato:

- [dal regolamento delegato \(UE\) 2025/1955](#)<sup>2</sup>;
- [dal regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1956](#)<sup>3</sup>;
- [Regolamento interno del comitato consultivo](#).

## 1 Diritto unitario e sistema esaustivo

Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ha introdotto un diritto unitario e un sistema esauriente di protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali a livello dell'UE. Questo nuovo diritto di proprietà intellettuale dell'Unione europea integra la protezione preesistente delle indicazioni geografiche a livello dell'UE conferita ai vini, alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli<sup>4</sup>. In conformità dell'<sup>5</sup>, il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali garantisce una protezione uniforme delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nell'UE.

Il sistema riveste inoltre una natura esauriente<sup>6</sup> nel senso che prevale e sostituisce i diritti relativi alle indicazioni geografiche a livello nazionale che potrebbero aver garantito protezione ai nomi di prodotti artigianali e industriali negli Stati membri prima dell'applicazione del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 5, Riconoscimento di IG esistenti / stabilite](#)).

Di conseguenza, ai sensi dell'[articolo 70 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), entro il 2 dicembre 2026:

---

<sup>1</sup> [Regolamento \(UE\) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti \(UE\) 2017/1001 e \(UE\) 2019/1753](#)

<sup>2</sup> [Regolamento delegato \(UE\) 2025/1955 della Commissione, del 29 settembre 2025, che integra il regolamento \(UE\) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

<sup>3</sup> [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento \(UE\) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

<sup>4</sup> [Regolamento \(UE\) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti \(UE\) n. 1308/2013, \(UE\) 2019/787 e \(UE\) 2019/1753 e che abroga il regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#)

<sup>5</sup> articolo 118, paragrafo 1 [del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), a norma del quale «[n]ell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la **creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione** e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione»

<sup>6</sup> 08/09/2009, [C-478/07](#), Budjovický Budvar, EU:C:2009:521; 14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76).

- la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa e le domande ancora pendenti si considerano non presentate, a meno che non venga presentata una richiesta a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
- gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione europea e all'Ufficio i nomi delle IG per i prodotti artigianali e industriali che intendono registrare come indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dell'UE ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, a condizione che tali nomi siano giuridicamente protetti oppure acquisiti con l'uso a livello nazionale anteriormente al 1° dicembre 2025.

## **2 L'EU IPO in qualità di autorità responsabile dell'UE**

A norma del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio sono stati conferiti i seguenti compiti:

- il ruolo di autorità competente dell'UE per la gestione delle procedure relative alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (registrazione, modifiche, cancellazione e ricorso) nell'UE;
- l'istituzione e il mantenimento del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; e
- il ruolo di autorità competente dell'UE nel sistema di registrazione internazionale dell'OMPI in relazione alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona<sup>7</sup>).

---

<sup>7</sup> [Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e regolamenti nell'ambito dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona](#)

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Introduzione e***

***nota dell'editore***

***Sezione 2 Direttive***



Le Direttive dell'EU IPO sulle IG per i prodotti artigianali e industriali rappresentano il punto di riferimento principale per gli utenti del regime di IG dell'UE per questi prodotti e per i consulenti professionali che intendono accertarsi di disporre delle informazioni più recenti e affidabili sulle prassi d'esame.

Contengono istruzioni generali, che devono essere adattate alle specificità di un determinato caso, e mirano a garantire l'applicazione di norme e principi giuridici uniformi all'esame dei fascicoli relativi alle IG per i prodotti artigianali e industriali, aumentando in tal modo la coerenza, l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni dell'Ufficio.

Le Direttive dell'Ufficio sulle IG per i prodotti artigianali e industriali, pertanto, non costituiscono atti giuridici, ma sono regole di condotta autoimposte mediante una decisione amministrativa.

Le presenti Direttive sono state adottate dal Direttore esecutivo, previa consultazione del comitato consultivo, tenutasi in data 11 febbraio 2026 ([decisione](#) n. EX-26-10), e del Consiglio di amministrazione in data 14/04/2026. Le Direttive sono entrate in vigore in data 21/05/2026.

## 1 Elenco delle abbreviazioni

UE	Unione europea
Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali	indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali	regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753
regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali	Regolamento delegato (UE) 2025/1955 della Commissione, del 29 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
regolamento UE sulla protezione dei dati	regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE

RMUE	regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea
Tribunale	Tribunale dell'Unione europea
IG	indicazione geografica
Divisione IG	Divisione Indicazioni geografiche
EUIPO/Ufficio	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
GU	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IGP	indicazione geografica protetta
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
marchio	marchio

---

**DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***



***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 1***

***Introduzione***



La parte A delle presenti Direttive è intesa ad assistere i richiedenti nella preparazione delle domande di registrazione di IG ai sensi del [regolamento \(UE\) 2023/2411](#) [regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali]. Essa fornisce informazioni sui requisiti in materia di IG e sulla presentazione necessaria delle informazioni rispettivamente nel disciplinare di produzione, nel documento unico e nella documentazione di accompagnamento (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda](#)).

*(A scopo puramente illustrativo, in assenza di precedenti, nelle presenti Direttive verranno utilizzati esempi di fantasia, che sono necessari per aiutare i richiedenti a comprendere meglio le indicazioni interpretative fornite in questa sede).*

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 2 Domanda***



La domanda di registrazione di un'indicazione geografica deve contenere:

1. un disciplinare di produzione ([articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
2. il documento unico ([articolo 10 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
3. la documentazione di accompagnamento ([articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

## 1 Disciplinare di produzione

Il disciplinare di produzione è il documento che contiene le condizioni specifiche che definiscono i prodotti ai quali si può fare riferimento utilizzando il nome registrato.

Tale documento deve comprendere:

1. il nome da proteggere come indicazione geografica (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome](#));
2. il tipo di prodotto (cfr. Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto](#));
3. la descrizione del prodotto e (se del caso) delle materie prime (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto](#));
4. la specificazione della zona geografica delimitata e gli elementi che dimostrano il legame tra la zona e la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 5, Zona geografica](#), e le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 8, Legame](#));
5. gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, comprese le fasi di produzione (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto](#));
6. la descrizione dei metodi di produzione e (se del caso) dei metodi tradizionali e delle pratiche (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto](#));
7. informazioni relative all'imballaggio, qualora quest'ultimo debba avere luogo nella zona geografica delimitata, fornendone le motivazioni (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 6, Norme in materia di imballaggio](#));
8. norme specifiche per l'etichettatura del prodotto (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 7, Norme in materia di etichettatura](#));
9. l'indicazione delle fasi di produzione effettuate in altri Stati membri o in paesi terzi, con disposizioni in materia di verifica;
10. altri requisiti previsti dagli Stati membri o dalle associazioni di produttori, a condizione che siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell'UE e nazionale.

L'Ufficio ha pubblicato un [modulo](#) per la redazione del disciplinare di produzione che deve essere utilizzato nella procedura di registrazione diretta e per la registrazione di indicazioni geografiche originarie di un paese terzo, in quanto in tali procedure il disciplinare di produzione è inviato all'Ufficio come allegato.

Spetta alle autorità competenti degli Stati membri decidere se utilizzare tale modulo nella procedura di registrazione standard.

## 2 Documento unico

Il [documento unico](#) è una sintesi concisa del disciplinare di produzione e deve comprendere:

1. il nome da proteggere come indicazione geografica (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome](#));
2. il tipo di prodotto (cfr. Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto](#));
3. una descrizione del prodotto ed eventualmente dell'imballaggio e dell'etichettatura (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto](#));
4. una delimitazione concisa della zona geografica (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 5, Zona geografica](#));
5. una descrizione del legame tra il prodotto e la zona geografica delimitata, comprendente elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 8, Legame](#)).

Il documento unico deve essere conciso e non superare le 2 500 parole, salvo in casi motivati.

Il richiedente può chiedere assistenza alla rispettiva autorità competente dello Stato membro nella preparazione del documento unico nel quadro della procedura di registrazione standard o, nel caso di una procedura di registrazione diretta, può chiedere assistenza all'Ufficio. Tuttavia, il richiedente resta responsabile del contenuto definitivo del documento unico.

## 3 Documentazione di accompagnamento

La documentazione di accompagnamento fornisce ulteriori informazioni a sostegno della domanda e deve includere:

1. il nome e i recapiti del richiedente;
2. il nome e i recapiti dell'autorità competente dello Stato membro responsabile dei controlli e, se del caso, degli organismi di certificazione dei prodotti o delle persone fisiche che verificano la conformità;
3. informazioni su eventuali limitazioni dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica, nonché su eventuali misure transitorie proposte dal richiedente o

- dall'autorità nazionale competente, in particolare a seguito dell'esame da parte dell'autorità nazionale competente della domanda e di eventuali opposizioni;
4. qualsiasi altra informazione pertinente ritenuta opportuna dall'autorità competente dello Stato membro o dal richiedente.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 3 Nome***



<a href="#">Articolo 4 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali [paesi terzi]</a>	
<a href="#">Articoli da 42 a 44 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

Le indicazioni geografiche garantiscono protezione al nome di un prodotto conforme a determinati requisiti ([articolo 6 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), il disciplinare di produzione, e pertanto anche il documento unico, devono includere il nome proposto da proteggere come IG. Tale nome può essere **un nome geografico** del luogo di produzione del prodotto **oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune**, ossia nella lingua quotidiana, o un nome ampiamente compreso dal pubblico, per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento.

Il nome deve essere scritto esattamente nello stesso modo ogni volta che viene menzionato nel disciplinare di produzione e nel documento unico e, in ogni menzione, deve essere inserito tra virgolette (ad esempio «Mars»). Ciò è importante perché indica che cosa non si debba tradurre una volta pubblicato il documento unico.

L'Ufficio valuta tutte le informazioni fornite nella domanda in merito all'utilizzo del nome. Se, durante l'esame della domanda di registrazione di un'indicazione geografica, l'Ufficio nutre dubbi sull'utilizzo del nome e/o non sono reperibili informazioni conclusive, ad esempio su internet, l'autorità competente dello Stato membro, del paese terzo o il richiedente, a seconda dei casi<sup>8</sup>, saranno invitati a presentare ulteriori prove in un documento separato (non nel documento unico).

<sup>8</sup> Cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, punto 1, Richiedente](#); le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, punto 1, Richiedente](#); e le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura per la registrazione di IG originarie di paesi terzi, punto 1, Richiedente](#).

## 1 Nome geografico

Un nome è proteggibile come IG se **identifica un prodotto** radicato oppure originario di un luogo, una regione o un paese determinati. Il nome può consistere in **un solo termine geografico** o può inoltre comprendere **un riferimento a un prodotto**.

Esempi: un solo termine geografico «Orion» (per le cinture). Termine geografico e riferimento al prodotto «Mars Red Marble» (per il marmo).

## 2 Nome utilizzato nella normale prassi commerciale o nel linguaggio comune

Un nome utilizzato nella normale prassi commerciale o nel linguaggio comune è **un nome con il quale un prodotto è noto e promosso** sul mercato in una zona geografica delimitata e che è utilizzato per descrivere tale prodotto specifico in tale zona geografica o per farvi riferimento. **Non è necessario che includa un termine geografico specifico**.

Un nome utilizzato nella normale prassi commerciale o nel linguaggio comune è ammissibile alla protezione come IG se designa un prodotto specifico in una zona geografica delimitata o vi fa riferimento.

Esempio: termine non geografico («Kryptonite» per smeraldi)

## 3 Presentazione del nome

Il nome che deve essere protetto come indicazione geografica è registrato solo nelle lingue che sono, o sono state, storicamente utilizzate per designare il prodotto specifico nella zona geografica delimitata.

Il nome deve essere presentato nella sua grafia originale, unitamente a una traslitterazione in caratteri latini nel caso in cui sia scritto in altri alfabeti.

È possibile registrare anche nomi multipli e/o alternativi (cfr. il [paragrafo 3.4](#)).

### 3.1 Lingua del territorio o dei nomi storicamente utilizzati

Il nome da registrare deve essere presentato nella lingua o nelle lingue del territorio o nelle lingue storicamente utilizzate nella zona geografica delimitata. Ciò significa che il nome può essere presentato in una qualsiasi lingua ufficiale dello Stato membro da cui proviene la domanda, in tutte le lingue ufficiali della zona geografica delimitata e in lingue che, sebbene non siano ufficiali nella zona delimitata o nello Stato membro, sono state storicamente utilizzate, tra l'altro, per via della vicinanza delle frontiere, della precedente lingua dominante nella zona o della presenza di gruppi etnici di una determinata lingua stabilitisi nella zona delimitata. Pertanto, l'espressione «lingue

storicamente utilizzate» comprende anche i dialetti. L'unico criterio è che il nome sia registrato per le varianti linguistiche nel modo in cui appaiono sul mercato nella zona geografica delimitata.

Non possono essere registrate altre varianti linguistiche, incluse traduzioni, ossia varianti linguistiche impiegate solo per finalità di marketing al di fuori dell'area geografica delimitata.

### 3.2 Grafia originale e altri alfabeti

Il nome di un'indicazione geografica è registrato nella sua grafia originale. Quando questa non utilizza i caratteri latini, si registra una trascrizione in caratteri latini congiuntamente al nome nella sua grafia originale. Entrambe le versioni dell'indicazione geografica hanno parità di status ([articolo 37, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Il nome deve essere così presentato: «nome nella grafia originale[spazio]/[spazio]trascrizione in caratteri latini».

Esempio «Марс Червен мрамор / Mars Cherven mramor» (cirillico bulgaro) per il marmo rosso.

### 3.3 Nome unico e prodotti multipli

Un nome unico di cui si propone la registrazione come IG può riguardare due o più forme di un prodotto, ad esempio grezzo e trasformato, in un'unica domanda di registrazione di un'IG.

Esempio: «Kryptonite» per smeraldi grezzi/non trattati e smeraldi tagliati.

### 3.4 Nomi alternativi

Se il prodotto è identificato sul mercato con due o più nomi, anche questo aspetto deve essere riportato nella domanda. In tali casi, il nome proposto per la registrazione come IG deve includere nomi alternativi. Ai sensi dell'[articolo 31, paragrafo 2, lettera a\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), il nome registrato o i nomi registrati del prodotto, comprese le loro **trascrizioni o traslitterazioni** in caratteri latini, se del caso, **nomi multipli, trascrizioni e traslitterazioni** sono registrati **come nomi alternativi**, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio.

Nel caso in cui **nomi multipli** proposti per la registrazione come IG siano **sinonimi**, devono essere presentati come segue:

«nome uno[spazio]/[spazio]nome due».

Esempio: «Mars Red Marble / Martian Red Marble» per il marmo.

Nel caso di **nomi multipli e trascrizioni (o traslitterazioni)**, qualora debbano essere utilizzati come alternative, il nome di cui si propone la registrazione come IG deve essere presentato come segue:

«Nome uno nella grafia originale[spazio]/[spazio]trascrizione in caratteri latini[spazio]/[spazio]nome due nella grafia originale[spazio]/[spazio]trascrizione in caratteri latini».

Esempio: «Марс Червен мрамор / Mars Cherven mramor / Марсиански Червен мрамор / Marsianski Cherven mramor» (*cirillico bulgaro*) per il marmo.

Nei casi in cui vengono proposti **nomi multipli lunghi** per la registrazione come IG, è accettabile, tenendo presente il limite di parole del documento unico e per facilità di lettura, utilizzare solo uno dei nomi nell'intero testo del documento unico. Tutti i nomi alternativi devono essere elencati nella sezione «Nome». È possibile inserire una spiegazione con cui si indichi che una versione scelta sarà utilizzata nel documento unico per riferirsi a tutte le varianti del nome oggetto della domanda, ad esempio all'inizio della sezione relativa alla descrizione del prodotto.

Esempio: «Марс Червен мрамор / Mars Cherven mramor / Марсиански Червен мрамор / Marsianski Cherven mramor». *Da questo punto in poi, «Mars Cherven mramor» si riferisce a tutte le varianti del nome oggetto di questa domanda.*

### **3.5 Due nomi utilizzati simultaneamente per designare un unico prodotto**

Se un nome da registrare come IG è costituito da due nomi diversi che devono essere utilizzati simultaneamente per designare un unico prodotto, la presentazione deve essere la seguente: «nome uno[spazio]-[spazio]nome due» (ad esempio quando il nome comprende due varianti linguistiche, entrambe utilizzate nella zona geografica delimitata e presenti simultaneamente sull'etichetta, per esempio «Marmo rosso di Marte – Marbre rouge de Mars» o quando il prodotto è identificato da un nome costituito da due riferimenti/termini geografici distinti, che tuttavia sono sempre impiegati insieme su un prodotto designato: «Mars – Venus»).

### **3.6 Due o più nomi per designare prodotti distinti**

Qualora **due o più nomi** siano proposti per la registrazione come IG per **due o più prodotti distinti** e i nomi non siano intercambiabili, ossia non siano nomi alternativi, il formato per tutti i prodotti contemplati dal disciplinare di produzione deve essere il seguente: «nome uno[spazio]-[spazio]nome due».

Esempio: «Mars red marble – Mars red granite» (marmo rosso Marte - granito rosso Marte) per marmo e granito.

Nel caso di **due o più nomi**, di cui uno è un **termine generico** per tutti i prodotti distinti, ma l'altro è applicabile solo a un prodotto specifico, il formato applicabile è il seguente:

Esempio: «Jupiter cutlery / Jupiter knives» (posate Jupiter / coltelli Jupiter) per posate e coltelli.

### 3.7 Prodotti distinti autorizzati a utilizzare lo stesso nome registrato

Ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), i *prodotti distinti* sono prodotti che possono essere differenziati rispetto ad altri nel momento in cui vengono immessi sul mercato o che sono considerati diversi dai consumatori. Si può trattare altresì di prodotti artigianali e industriali che rientrano in una classificazione diversa rispetto alla nomenclatura combinata di cui al [regolamento \(CE\) n. 2658/87](#).

L'Ufficio considera come indicazione di un eventuale prodotto distinto una scelta di categorie diverse nell'ambito del «tipo di prodotto» (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto, 2 Tipo di prodotto](#)).

Se il nome designa molteplici prodotti distinti, la conformità ai requisiti per la registrazione deve essere dimostrata separatamente per ciascuno di essi.

Quando il nome non è completamente intercambiabile per tutti i prodotti o quando un solo nome è un termine generico per una categoria di prodotti, ma un termine è applicabile solo a un prodotto specifico all'interno di tale categoria più ampia, si raccomanda di suddividere la domanda e di richiedere due (o più) indicazioni geografiche separate.

Tuttavia, è possibile presentare una domanda di registrazione per un nome che copra tutti i prodotti (nome generico). Pertanto, le varianti dei nomi di prodotti specifici che rientrano nella più ampia categoria di prodotti devono essere specificate nel disciplinare di produzione e nel documento unico sotto i rispettivi punti relativi alla descrizione e all'etichettatura del prodotto (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 3 Presentazione del nome](#); le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto, 2 Tipo di prodotto](#); e le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 7, Norme in materia di etichettatura](#)).

Il risultato dell'analisi dipende dal nome da proteggere e dalla sua relazione con i prodotti distinti cui si riferisce.

Esempio inventato: «Jupiter cutlery» (posate Jupiter) [comprende prodotti specifici quali «Jupiter spoons» (cucchiai Jupiter) e «Jupiter knives» (coltelli Jupiter)].

In questo caso, «Jupiter cutlery» va considerato come un termine generico e i prodotti che descrive (cucchiai, coltelli) sono percepiti come diversi dal consumatore e differenziati rispetto ad altri quando sono immessi sul mercato, ma sono ancora percepiti all'interno dello stesso gruppo (commerciale) più ampio coperto dal termine «posate».

Se il nome è un termine generico, non è necessario presentare domande separate per coprire vari prodotti distinti (come illustrato nell'esempio di cui sopra), in quanto

tutti questi prodotti distinti possono essere coperti dal nome «Jupiter cutlery» (posate Jupiter).

I nomi generici sono accettabili se, ad esempio:

- tutti i prodotti coperti rientrano all'interno di un unico gruppo (commerciale) presente sul mercato;
- tutti i prodotti coperti presentano caratteristiche comuni alla luce del loro «legame con la zona geografica»;
- i consumatori associano il termine utilizzato come (parte del) nome a una «famiglia di prodotti»/un gruppo (commerciale) più ampio; e
- le norme in materia di etichettatura garantiscono una chiara differenziazione di forme specifiche del prodotto.

Inoltre, quando i prodotti appartengono a categorie diverse (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto, 2 Tipo di prodotto](#)), l'Ufficio verifica che il nome per il quale si chiede la protezione possa essere utilizzato in relazione a tutti i «prodotti distinti» oggetto della domanda.

A titolo esemplificativo:

Esempio inventato: «Kryptonite emeralds» (smeraldi Kryptonite) comprende smeraldi grezzi e tagliati (eventualmente montati su anelli, bracciali e collane).

In questo esempio, «smeraldi grezzi» può rientrare nella categoria «pietre e minerali», mentre «smeraldi tagliati» appartiene alla categoria «gioielli». Tali prodotti sono inoltre considerati «prodotti distinti», in quanto si rivolgono a consumatori diversi, dal momento che gli smeraldi grezzi sono diversi dagli smeraldi tagliati o montati.

In questi casi, è altresì possibile utilizzare un'unica denominazione per coprire tutti i prodotti con altre forme e finiture specificate nella descrizione e nell'etichettatura del prodotto.

Nel caso di «Kryptonite emeralds» (smeraldi Kryptonite), la finitura e la forma dei prodotti finiti possono essere incluse nella «descrizione del prodotto» presente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Ad esempio, gli smeraldi venduti con il nome «Kryptonite emeralds» si presentano in varie forme: pietre naturali e non lavorate o pietre già idonee a essere utilizzate in gioielleria, per esempio montate su anelli, collane e orecchini. Inoltre, i requisiti di «etichettatura» devono specificare che, ad esempio, i «Kryptonite emeralds» venduti grezzi sono contrassegnati come «Kryptonite emeralds» (grezzi), ma se sono venduti montati in un gioiello sono contrassegnati come «Kryptonite emeralds» (su anello) o «Prodotto con un "Kryptonite emerald"» (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, sezione 7, Norme in materia di etichettatura](#)).

Il seguente esempio, tratto dal regime delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli dell'UE, può servire a comprendere meglio come trattare prodotti distinti.

*Possono recare la designazione tutti i prodotti della gamma «[Scottish Salmon](#)»: presentazioni e piatti, compresi i piatti congelati, affumicati e pronti, mousse di salmone e paté di salmone, purché rechina nell'etichetta la menzione del luogo di fabbricazione (accompagnata dal riferimento al processo di fabbricazione). Lo «[Scottish Salmon](#)»,*

*che non è presentato al consumatore come un prodotto con unico ingrediente, fresco, refrigerato (e non precedentemente congelato), può beneficiare della suddetta denominazione, ma deve indicare «Made with Scottish Salmon» (prodotto con «Scottish Salmon»), «Made using Scottish Salmon» (prodotto impiegando «Scottish Salmon»), «Contains Scottish Salmon» (contiene «Scottish Salmon») o, se del caso, riportare lo «Scottish Salmon» come ingrediente sull'imballaggio del prodotto.*

## 4 Termini generici

In linea con l'articolo [42, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), un termine generico al momento della presentazione della domanda non può essere registrato come indicazione geografica.

L'articolo [4, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) fornisce la seguente definizione di [termine generico](#):

1. il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell'Unione;
2. un termine comune all'interno dell'Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto; o
3. un termine che non si riferisce a un prodotto specifico.

Per stabilire se un nome sia generico o meno si deve tenere conto di tutti i fattori pertinenti ([articolo 42, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)), in particolare della situazione esistente nelle zone di consumo e/o del pertinente diritto dell'UE o nazionale. Questo significa che l'Ufficio deve valutare **la situazione esistente nello Stato membro** nel quale il nome ha origine, ma anche la situazione **in altri Stati membri** in cui il nome è utilizzato (il riferimento alle zone di consumo riguarda tutti i territori in cui è utilizzato il nome). Ne consegue che si deve tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- il fatto che il nome corrispondente sia stato utilizzato per **un periodo di tempo considerevole** in determinati Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, e
- il fatto che un prodotto sia stato **legalmente posto in commercio** con un nome corrispondente in taluni Stati membri (cfr. per analogia 16/03/1999, C-289/96, C-293/96 e C-299/96, [Feta](#), EU:C:1999:141, § 88 e § 99).

I fattori che si possono prendere in considerazione in termini di modalità di produzione:

- l'esistenza di una normativa nazionale o usi codificati specifici;
- le condizioni di attuazione della produzione (in particolare gli obiettivi perseguiti, la natura privata o pubblica di tale iniziativa, il mercato e l'utente a cui essa è destinata);
- i quantitativi prodotti all'anno;

- la destinazione finale della produzione;
- gli elementi denominativi concreti e le riproduzioni dei marchi pertinenti utilizzati.

I fattori che si possono prendere in considerazione in termini di consumo:

- l'esistenza di una normativa nazionale che disciplini la commercializzazione del prodotto;
- i quantitativi prodotti annualmente;
- la provenienza geografica del prodotto commercializzato legalmente;
- le etichette concrete presenti sul mercato.

I fattori che si possono prendere considerazione in termini di conoscenza dei consumatori:

- le definizioni del termine proposto come nome di un'indicazione geografica, in particolare nelle opere a carattere generale quali dizionari ed enciclopedie, gli studi o le indagini di opinione pertinenti e qualsiasi altra informazione complementare [cfr. per analogia, il regolamento (CE) [n. 1829/2002](#) della Commissione, del 14 ottobre 2002].

Una denominazione diventa generica solo se il nesso diretto tra, da un lato, l'origine geografica del prodotto e, dall'altro, una qualità determinata dello stesso, la sua reputazione o un'altra caratteristica del medesimo, attribuibile a detta origine, sia scomparsa e la denominazione descriva ormai soltanto un genere o un tipo di prodotti (2/07/2009, [C-343/07](#), Bavaria e Bavaria Italia, EU:C:2009:415, § 107).

In caso di dubbio, l'Ufficio chiede di dimostrare che il nome non è generico all'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente, a seconda della procedura applicabile (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard](#); le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta](#); e le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura di registrazione di IG originarie di paesi terzi](#)).

Inoltre, se il nome presentato per la registrazione contiene termini qualitativi come «reale», «autentico», «originale» ecc. o un metodo di produzione come «ECO», «naturale», «tradizionale», l'Ufficio verifica che il termine sia effettivamente utilizzato per identificare il prodotto specifico sul mercato. L'inclusione di questo tipo di termini nel nome crea il rischio che un nome «si identifichi» con quel metodo di produzione e possa ingenerare confusione con chi utilizza a sua volta tale metodo pur realizzando prodotti non IG. I termini generali e indefiniti sono particolarmente problematici («naturale», «tradizionale»).

## 5 Omonimi

In linea con l'[articolo 43 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), un nome di cui si propone la registrazione come IG che sia omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato od oggetto di domanda di registrazione come IG nell'UE e che possa indurre

in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica di un prodotto non è registrato.

I nomi omonimi («omonimi») in tale contesto sono nomi che sono scritti o pronunciati nello stesso modo, ma che si riferiscono a zone geografiche diverse.

Se l'omonimo può indurre il consumatore a credere erroneamente che i prodotti provengano da un altro territorio, non è registrato anche se è esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

Tuttavia, gli omonimi possono essere registrati se nella pratica sussiste una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali, tenuto conto della necessità di assicurare ai produttori interessati un trattamento equo e di fare sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti.

Per garantire che il nome oggetto della domanda non sia omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato od oggetto di domanda nell'UE, il richiedente può trovare utile il ricorso alla banca dati [Giview](#) dell'Ufficio.

## 6 Conflitti con marchi anteriori

Un marchio anteriore che sia stato richiesto, registrato o acquisito con l'uso in buona fede nell'UE anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è stata presentata all'Ufficio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, purché non sussistano i motivi di nullità o di decadenza del marchio commerciale previsti dalla [direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento sul marchio dell'Unione europea. In tali casi, è consentito l'uso dell'indicazione geografica e del marchio in questione («coesistenza»).

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), la domanda di registrazione di un'IG è respinta se, a causa di marchi anteriori che godono di notorietà o sono notoriamente conosciuti, il nome proposto sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Sui marchi che godono di notorietà e sui marchi notoriamente conosciuti, cfr. le [Direttive dell'EU IPO concernenti l'esame dei marchi, parte C, Opposizione](#).

Per stabilire se esistano o meno marchi registrati che potrebbero costituire un ostacolo alla registrazione di un'IG, il richiedente può trovare utile il ricorso alla banca dati [TMview](#) dell'EU IPO.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 4 Prodotto***



<a href="#">Articolo 3 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 8 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 4 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 9 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 6 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 10 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

## 1 Ambito di applicazione: prodotti artigianali e industriali

<a href="#">Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 8 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 9 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 6 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali si applica esclusivamente ai prodotti artigianali e industriali.

Per *prodotti artigianali* si intendono prodotti realizzati interamente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito.

Per *prodotti industriali* si intendono prodotti realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine.

Prima di presentare la domanda, i richiedenti devono verificare che il loro prodotto non rientri nel regime delle IG per i prodotti agricoli. A titolo esemplificativo, alcuni prodotti, come cuoi, pelli gregge e pelli da pellicceria gregge, sono contemplati dal regime delle IG per i prodotti agricoli [cfr. l'allegato I del [regolamento \(UE\) 2024/1143](#) e i capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata istituita dal [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#)].

## 2 Tipo di prodotto

Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali non fornisce una definizione di «tipo di prodotto». Secondo l'Ufficio, per «tipo di prodotto» si intende una categoria di prodotti, in altre parole, non si intende un unico prodotto specifico. [Il considerando 5](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali elenca alcuni esempi di queste categorie di prodotti, ossia pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli conciate.

L'Ufficio ha stilato un elenco non esaustivo di categorie. Quando si presenta una domanda di registrazione di un nome come indicazione geografica, è necessario scegliere una o più categorie (nel caso di una domanda riguardante prodotti distinti, cfr. anche le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, punto 3.7 Prodotti distinti autorizzati a utilizzare lo stesso nome registrato](#)) tra quelle elencate di seguito:

- vetro e cristallo (ad esempio lavori di vetro);
- pietre e minerali (ad esempio pietre in blocchi o tagliate/sottoposte a processazione minima, prodotti non finiti);
- prodotti in ceramica (ad esempio vasellame);
- articoli di abbigliamento (ad esempio pantaloni, cinture);
- altri prodotti tessili (ad esempio tappezzeria e pizzi);
- gioielli (ad esempio anelli);
- mobili (ad esempio sedie);
- strumenti (ad esempio vanghe);
- posate (ad esempio «forchette, coltelli e cucchiari»);
- ferramenta o articoli in metallo in generale;
- orologi da polso/a muro;
- strumenti musicali;
- carta/cartone.

Se il prodotto non rientra in alcuna delle categorie summenzionate, è possibile scegliere la categoria «altro».

### 3 Prodotto specifico

Ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, nel disciplinare di produzione e nel documento unico il richiedente deve fornire una descrizione del prodotto designato dal nome per il quale si chiede la registrazione. Tale descrizione deve comprendere, ove opportuno, una descrizione delle materie prime utilizzate.

Oltre alla descrizione testuale dei prodotti, è possibile aggiungere immagini. La descrizione testuale e l'immagine non devono essere in contraddizione tra loro.

#### 3.1 Definizioni e norme comunemente utilizzate

Le principali caratteristiche fisiche, tecniche e di altro tipo del prodotto il cui nome è proposto nella domanda di registrazione a fini di protezione devono essere indicate nel disciplinare di produzione e nel documento unico, ivi comprese, se del caso, le materie prime utilizzate.

La descrizione deve includere definizioni e norme comunemente utilizzate per tale prodotto e deve fornire dati tecnici verificabili. Il prodotto non può essere descritto in modo generico, ma le sue specificità devono risultare evidenti dalla descrizione. Quest'ultima deve tralasciare le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo o gli obblighi giuridici che non distinguerebbero il prodotto da altri dello stesso tipo.

La descrizione deve essere precisa e utilizzare i termini ritenuti comuni dai professionisti della stessa categoria di prodotti.

Nel caso di prodotti trasformati occorre fornire l'elenco delle materie prime (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 4, Prodotto, 3 Prodotto specifico, punto 3.2 Materie prime per i prodotti trasformati](#)) se queste ultime sono importanti per il legame o la specificità del prodotto (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 8, Legame](#)). La descrizione può includere anche la percentuale di ciascuna delle materie prime utilizzate. L'elenco delle materie prime deve essere chiaro, preciso e coerente con le informazioni fornite nel disciplinare di produzione e nel documento unico.

L'utilizzo di materiali diversi può influenzare il prodotto finale. Pertanto, nel disciplinare di produzione e nel documento unico si devono indicare specificamente le materie prime e i limiti consentiti per quelle materie prime che assicurano le caratteristiche del prodotto. Si tratta di un requisito fondamentale per garantire che i consumatori non siano indotti in errore sulle caratteristiche del prodotto e che le autorità di controllo possano verificare sul mercato la conformità al disciplinare di produzione di una particolare indicazione geografica.

Infine, i prodotti contrari all'ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.

Un esempio di prodotti contrari all'ordine pubblico sono i prodotti in avorio.

### **3.2 Materie prime per i prodotti trasformati**

La regola generale prevede che le materie prime per i prodotti trasformati possono avere le provenienze più varie.

Pertanto, è accettabile che le materie prime utilizzate nella produzione di un prodotto trasformato recante un'indicazione geografica provengano da zone diverse rispetto alla zona geografica delimitata, a condizione che sussista un nesso di causalità con il prodotto finale e che esso si riferisca, ad esempio, a un know-how specifico o alla reputazione.

Tuttavia, i produttori potrebbero voler introdurre restrizioni geografiche all'approvvigionamento di materie prime.

A norma dell'[articolo 9, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), il disciplinare di produzione può includere una descrizione delle materie prime e, in tal caso, indicare quali materie prime debbano provenire dalla zona geografica delimitata e le procedure di cui dispongono i produttori per quanto riguarda la prova dell'origine di tali materie prime. In tal caso, qualsiasi restrizione rispetto all'origine delle materie prime prevista nel disciplinare di produzione deve essere giustificata in relazione al legame ([articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

### **3.3. Indicazioni sulla salute**

Il regime delle indicazioni geografiche non è un mezzo per l'attuazione di disposizioni in materia di igiene e sicurezza, né per l'approvazione di indicazioni sulla salute; pertanto nel documento unico o nel disciplinare di produzione non sono accettate indicazioni esplicite sulla salute.

Se il disciplinare di produzione e il documento unico contengono indicazioni sulla salute, l'Ufficio richiede la loro soppressione, ivi compreso di quelle in cui si afferma la conformità alla normativa distinta che disciplina le indicazioni sulla salute. I documenti relativi alle indicazioni geografiche non rappresentano la sede opportuna per riformulare o riattuare la normativa in materia di igiene. In ogni caso, qualsiasi prodotto oggetto di un'IG che non rispetti i requisiti di igiene non può essere immesso sul mercato, indipendentemente da qualsiasi affermazione contenuta nel documento unico secondo cui il prodotto è ritenuto conforme a tali requisiti.

Alcuni metodi di produzione comportano rischi intrinseci per la salute, come ad esempio l'utilizzo di specifici prodotti chimici. Tuttavia, non compete al sistema delle indicazioni geografiche occuparsi di questi problemi di sicurezza.

Sono talvolta consentite deroghe alle norme in materia di igiene per i prodotti oggetto di IG, ma tali deroghe devono seguire una procedura separata e non possono essere concesse nell'ambito di una procedura di approvazione delle IG: qualsiasi testo di questo tipo deve essere soppresso.

### **3.4 Fasi di produzione**

Per «fase di produzione» si intende qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume la forma richiesta per la sua immissione sul mercato ([articolo 4, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). Pertanto, l'imballaggio e il deposito del prodotto finale a fini commerciali non fanno parte delle fasi di produzione. Nel disciplinare di produzione e nel documento unico il richiedente non deve specificare le condizioni alle quali il prodotto deve essere imballato, a meno che il richiedente non decida che l'imballaggio deve avere luogo entro i confini della zona geografica delimitata; in tal caso è necessaria una giustificazione. Per ulteriori informazioni sulle restrizioni all'imballaggio e sulla giustificazione, cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 6, Norme in materia di imballaggio](#).

[L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) richiede che almeno una delle fasi di produzione del prodotto abbia luogo nella zona geografica delimitata. Tuttavia, il richiedente può anche decidere che tutte le fasi di produzione debbano avere luogo nella zona geografica delimitata. In tal caso, è sufficiente elencare le fasi di produzione nel documento unico. Si possono fornire ulteriori dettagli o una descrizione completa delle fasi di produzione nel disciplinare di produzione.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 5 Zona geografica***



<a href="#">Articolo 6 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 8 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 12 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 10 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

La natura delle indicazioni geografiche richiede che il prodotto sia originario di un luogo determinato. Parte sostanziale del valore del prodotto designato dall'IG deriva dalla sua origine nella zona geografica in questione. Ciò dovrebbe garantire che solo i prodotti con un forte legame con la zona geografica possano beneficiare della protezione delle IG.

La zona geografica può fare riferimento a un luogo, una regione o un paese determinati.

## 1 Delimitazione concisa e senza ambiguità della zona geografica

La zona geografica deve essere delimitata nel disciplinare di produzione e nel documento unico in modo preciso e senza ambiguità, facendo riferimento per quanto possibile a confini fisici (fiumi, montagne, ecc.), amministrativi (provincia, comune, ecc.) o di altro tipo (per esempio coordinate, riferimenti a regioni culturali/etnografiche), purché siano in grado di delimitare e definire la zona in questione. È possibile utilizzare una combinazione dei tipi di confini indicati al fine di assicurare una sufficiente precisione.

In aggiunta a quanto sopra, è possibile includere una mappa della zona per facilitarne l'identificazione.

## 2 Prova dell'origine geografica del prodotto: tracciabilità

Il disciplinare di produzione descrive le procedure cui attenersi per garantire che il prodotto provenga dalla zona geografica delimitata («tracciabilità»).

A tal fine, i produttori devono essere in grado di:

1. identificare il fornitore, la quantità e l'origine della materia prima, ove applicabile, e/o degli eventuali prodotti ricevuti, nonché il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; e
2. dimostrare che il prodotto è fabbricato conformemente alle fasi di produzione definite nel disciplinare di produzione.

L'[articolo 9, paragrafo 1, lettera e\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) prevede che il disciplinare di produzione comprende «gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata», individuando le fasi di produzione che ivi si svolgono.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali richiede ai produttori di istituire un sistema di tracciabilità, specificando in che modo si debbano strutturare e gestire tali elementi nella pratica.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 6 Norme in materia di imballaggio***



[Articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Articolo 10 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Allegato I del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

In presenza di norme specifiche relative all'imballaggio, queste ultime devono essere menzionate nel disciplinare di produzione e nel documento unico.

Se il richiedente decide che l'imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, deve fornire sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l'imballaggio deve avere luogo in tale zona [[articolo 9, paragrafo 1, lettera g\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e [allegato II del medesimo regolamento](#)]. Non sono sufficienti motivazioni generali. Sono necessarie motivazioni incentrate sul prodotto in questione e che spieghino le ragioni di tali restrizioni.

L'obbligo di imballare un prodotto nella sua zona geografica di produzione è giustificato se costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto, garantire la sua origine o assicurare la verifica del disciplinare (cfr. per analogia 20/05/2003, [C-108/01](#), Prosciutto di Parma, EU:C:2003:296, § 66, 69, 74 e 75; e 19/12/2018, [C-367/17](#), Schwarzwälder Schinken, EU:C:2018:1025, § 26, 33 e 36).

Le motivazioni specifiche per prodotto devono essere indicate nel documento unico. La motivazione non deve essere generica, ma deve concentrarsi piuttosto sul prodotto in questione e spiegare le ragioni per cui tali restrizioni sono necessarie.

Esempio:

*«Venus Porcelain» (porcellana Venus) è caratterizzata dal suo spessore estremamente sottile che la rende unica, ma anche estremamente fragile. Richiede una protezione specifica contro eventuali danni causati da imballaggi non specifici e inadeguati all'interno di strutture diverse dagli impianti di produzione. Pertanto, ogni esemplare di porcellana deve essere confezionato in una singola scatola sigillata con elementi antiurto all'interno degli impianti di produzione o nei locali a questi ultimi annessi. Ciò assicura che l'esemplare di porcellana venga consegnato al rivenditore o al consumatore finale in perfette condizioni, salvaguardandone l'integrità, cosa che non si può garantire se i prodotti sono confezionati sfusi in altri locali. Si evita inoltre qualsiasi tipo di contraffazione durante il trasporto o il confezionamento in assenza di supervisione presso altri impianti, che ne comprometterebbe l'integrità, la qualità e l'origine.*

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 7 Norme in materia di etichettatura***



<a href="#">Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 29 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Allegato I del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 48 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

## 1 Simbolo dell'Unione



Figura 1:

Il simbolo dell'Unione istituito per le «indicazioni geografiche protette» a norma dell'articolo 34 del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/26](#) si applica anche alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali iscritte nel [registro dell'Unione](#). Può essere utilizzato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. In tal caso deve trovarsi nello stesso campo visivo dell'IG che accompagna (nome registrato).

Spetta al richiedente decidere se l'uso del simbolo dell'Unione sia obbligatorio per una determinata indicazione geografica; se del caso, tale requisito deve essere indicato nel disciplinare di produzione e nel documento unico. I produttori possono utilizzare il simbolo dell'Unione sui prodotti conformi al disciplinare di produzione pertinente, indipendentemente da qualsiasi altro logo o marchio. Tuttavia, benché per il disciplinare di produzione o il documento unico si possa richiedere l'uso del simbolo sui prodotti, il simbolo dell'Unione in sé non può essere incorporato in alcun logo di una specifica indicazione geografica e pertanto non può comparire come parte dei simboli dei produttori.

## 2 Il termine «indicazione geografica protetta» e l'abbreviazione «IGP»

Il termine «indicazione geografica protetta» e l'abbreviazione «IGP» possono figurare nell'etichettatura dei prodotti designati da un'indicazione geografica ed essere utilizzati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.

Spetta al richiedente decidere se l'uso del termine «indicazione geografica protetta» e dell'abbreviazione «IGP» sia obbligatorio per la rispettiva indicazione geografica. L'eventuale obbligatorietà dell'uso deve essere riportata nel disciplinare di produzione e nel documento unico.

## 3 Obblighi specifici dei produttori in materia di etichettatura

[Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera h\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Articolo 10, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Articolo 48, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

Il disciplinare di produzione e il documento unico devono fornire informazioni sulle norme specifiche in materia di etichettatura in relazione al prodotto oggetto di una indicazione geografica, come imposte dal richiedente.

Inoltre, sull'etichettatura del prodotto può figurare uno qualsiasi dei seguenti elementi:

- riproduzioni della zona geografica di origine cui si fa riferimento nel disciplinare di produzione; e
- riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica di origine.

Per contro, nel disciplinare di produzione e nel documento unico si deve evitare la descrizione di norme generali e/o obbligatorie in materia etichettatura a livello nazionale o dell'UE. Ai sensi dell'[articolo 3, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), la registrazione dell'indicazione geografica non pregiudica gli obblighi dei produttori al riguardo:

*La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare il diritto dell'Unione,*

*in particolare per quanto riguarda l'immissione dei prodotti sul mercato, l'etichettatura dei prodotti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori e la vigilanza del mercato.*

### **3.1 Logo specifico**

Spetta al richiedente decidere se imporre l'uso di un logo specifico.

Se il disciplinare di produzione prevede l'uso di un logo obbligatorio, quest'ultimo deve essere riprodotto nel disciplinare di produzione e nel documento unico.

In questo caso, il logo specifico deve essere reso gratuitamente disponibile per essere utilizzato da tutti i produttori che ottemperano al disciplinare di produzione.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte A Indicazioni geografiche per i  
prodotti artigianali e***

***industriali***

***Sezione 8 Legame***



<p><a href="#">Articolo 1 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 6 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
---	---

## 1 Identificazione della base del legame

La descrizione del legame tra una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica è la giustificazione fondamentale per la registrazione di un nome come indicazione geografica. Il «legame con la zona geografica» è la sezione più importante del disciplinare di produzione e del documento unico: è l'essenza giustificativa per la creazione di diritti di proprietà intellettuale per il nome. Il legame mostra che il nome non è semplicemente una vaga indicazione di provenienza. Piuttosto, il nome si riferisce a un prodotto specifico che ha un collegamento intrinseco con la sua origine geografica, ossia che la sua qualità, la sua reputazione o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Il nesso di causalità deve essere facilmente identificabile, ad es. *«reputazione del prodotto specifico proveniente dalla zona»* o *«caratteristiche del prodotto dovute all'origine geografica, intese come fattori naturali o come know-how e fattori umani»*.

All'inizio della sezione relativa al legame del disciplinare di produzione e del documento unico per un'IGP, si deve indicare esplicitamente se il legame si basa su una data qualità, sulla reputazione o altre caratteristiche, oppure su più di uno di tali fattori. Nella sezione relativa al legame, l'elaborazione delle motivazioni deve essere coerente con questa affermazione; in altri termini, devono essere fornite solo le informazioni riguardanti tale o tali fattori pertinenti individuati. Le informazioni che non suffragano detti fattori sono irrilevanti.

Una volta indicata la base del legame all'inizio della sezione, è consigliabile che la relativa sezione segua una struttura chiara e coerente che indichi:

- le caratteristiche del prodotto;
- i fattori pertinenti (naturali/umani) o la reputazione, nonché le prove a sostegno; e
- la relazione causale tra le caratteristiche e i fattori pertinenti (naturali/umani) o la reputazione.

## **2 Identificazione della qualità, della reputazione o di altre caratteristiche del prodotto riguardanti la sua unicità**

Le caratteristiche oggettive (qualità, reputazione o altre caratteristiche) che rendono il prodotto diverso da altri prodotti dello stesso tipo dovrebbero essere chiaramente identificate e sintetizzate nel documento unico (descrizione dettagliata da fornire nel disciplinare di produzione). Se il nome è solo un'indicazione di provenienza e descrive essenzialmente un prodotto privo di caratteristiche attribuibili a una specifica zona geografica o a una zona geografica di origine, non può essere considerato un'indicazione geografica. Per essere ammissibile come indicazione geografica, deve presentare un elemento di specificità.

Il concetto di «altre caratteristiche» è ampio e comprende tutte le proprietà del prodotto che non rientrano nel concetto di «qualità». Per valutare la conformità al regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il richiedente deve prendere in considerazione i seguenti mezzi per dimostrare che il legame con la zona geografica si basa sulla qualità, sulla reputazione e su altre caratteristiche:

- **qualità o altre caratteristiche:** la descrizione dovrebbe concentrarsi sui fattori umani e, ove pertinente, su quelli naturali. Le caratteristiche del prodotto cui si fa riferimento devono essere caratteristiche oggettive volte a stabilire il carattere distintivo del prodotto, anziché dichiarazioni generali sulla sua qualità. Le informazioni devono essere coerenti e corroborate dai dati menzionati nel documento unico alla voce «Descrizione del prodotto designato dal nome»;
- **reputazione:** la specificità del prodotto può essere dimostrata individuando e descrivendo la reputazione del prodotto commercializzato con il nome da registrare, fornendo elementi precisi. Devono essere incluse le caratteristiche dei fattori geografici (umani o naturali o una loro combinazione), che sono rilevanti per la reputazione attuale o esistente, nonché le informazioni storiche pertinenti che hanno creato la reputazione delle specificità del prodotto. I riferimenti storici generali non sono considerati di per sé sufficienti.

### 3 Identificazione delle caratteristiche dell'origine geografica

Le caratteristiche pertinenti dell'origine geografica (fattori umani, fattori naturali) da cui derivano le specificità del prodotto devono essere identificate nel disciplinare di produzione e sintetizzate nel documento unico.

#### 3.1 Indicazioni geografiche basate sulla qualità o su altre caratteristiche

Se una domanda di registrazione di un'indicazione geografica si basa sulla qualità del prodotto o su altre caratteristiche, la descrizione deve incentrarsi sui fattori umani e, se del caso, sui fattori naturali.

- Per **fattori umani** si intendono le competenze specifiche e particolari (know-how) dei produttori locali presenti nella zona geografica che influenzano/determinano la specificità del prodotto. Al contrario, competenze o metodi di produzione standard che sono comuni a prodotti dello stesso tipo non sono sufficienti. Pertanto è necessario dimostrare, tra le altre cose:
  - la tradizione locale e la trasmissione intergenerazionale;
  - tecniche o metodi di trattamento unici;
  - differenze rispetto ai metodi standard dell'industria.
- Per **fattori naturali** si intendono le caratteristiche della zona geografica (ad esempio suolo, topografia, precipitazioni, esposizione, altitudine e condizioni climatiche) che hanno un impatto diretto sulla specificità del prodotto.

Se non viene rivendicata la reputazione come base del legame (cfr. [il punto 8.3.2. Indicazioni geografiche basate sulla reputazione](#)), i riferimenti ad essa nel contesto della descrizione del legame non sono considerati come un fattore da valutare, poiché le sole informazioni importanti sono quelle riguardanti i fattori umani e naturali che sono state fornite e che giustificano il legame con la qualità o altre caratteristiche. Tuttavia, al richiedente non si impedisce di includere i) informazioni sulla reputazione per dimostrare che un nome è utilizzato e riconosciuto sul mercato, o ii) riferimenti storici generali oggettivi (in questo caso, la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica non si basa sul fatto che il nome sia accettabile in virtù della sua reputazione). In ogni caso, tenendo presente il limite di parole del documento unico, si raccomanda di esporre concisamente tali informazioni e riferimenti e di includerli solo dopo la presentazione delle informazioni pertinenti necessarie.

#### 3.2 Indicazioni geografiche basate sulla reputazione

Se la domanda di registrazione riguarda un'indicazione geografica basata sulla reputazione, è importante che tale reputazione sia dimostrata in riferimento al nome per cui si richiede la registrazione e che esista al momento della presentazione della domanda. Nella descrizione della reputazione devono essere incluse le caratteristiche

dei fattori geografici (umani o naturali o una loro combinazione) che sono rilevanti per la reputazione esistente, nonché le informazioni storiche pertinenti che hanno creato la reputazione delle specificità del prodotto.

I riferimenti storici generali non sono considerati di per sé sufficienti. Tuttavia, possono servire a descrivere il contesto della reputazione. Le suddette informazioni possono essere conservate, ma nel documento unico devono essere riassunte e inserite dopo le informazioni pertinenti (riservando informazioni più dettagliate per il disciplinare di produzione).

Non sono previsti requisiti giuridici in merito all'estensione territoriale della reputazione. In pratica, è accettabile che la reputazione sia dimostrata almeno nella zona geografica delimitata, ossia nella zona di produzione (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 5, Zona geografica](#)). Ne consegue che la reputazione locale è sufficiente, purché sia stabile e corroborata da elementi di prova, senza la necessità di comprovare la reputazione a livello nazionale o dell'Unione. È possibile dimostrare la reputazione attraverso i seguenti mezzi:

- ritagli di giornale, libri di consultazione, premi, menzioni speciali in pubblicazioni specializzate, pubblicazioni online, ecc. possono essere il modo migliore per illustrare il legame e dimostrare che la reputazione del prodotto è legata al nome e attribuibile alla zona geografica. Devono essere indicati, sotto forma di testo, almeno il nome della pubblicazione e la data di pubblicazione, in quanto le immagini e le schermate non possono essere inserite in questa sezione.
- Estratti del testo pubblicati online e dati corredati dall'indicazione della fonte possono essere forniti nei documenti giustificativi e verificati al momento della presentazione della domanda.
- Informazioni derivanti da regimi di protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Ad esempio, nel documento unico si possono integrare gli elementi di reputazione di cui si è tenuto conto per la registrazione del nome a livello nazionale.

Informazioni dettagliate, inclusi i documenti giustificativi, devono essere fornite nel disciplinare di produzione o nella documentazione di accompagnamento e sintetizzate nel documento unico.

Per contro, si devono evitare i mezzi di prova di seguito elencati, in quanto non sono accettati come prova della reputazione.

- Non possono essere accettati riferimenti a siti web, collegamenti ipertestuali e informazioni sul numero di risultati sui motori di ricerca internet (ad esempio Google). Ciò si rende necessario perché i collegamenti ipertestuali privano il documento unico del suo carattere autonomo e il contenuto di un sito web può cambiare o essere rimosso da internet.
- Pubblicità autogenerata su una possibile registrazione come indicazione geografica nell'UE.
- I riferimenti ad altri regimi (ad esempio marchi, regimi di produzione biologica/rispettosa dell'ambiente), in quanto l'ambito di applicazione esatto non è sempre noto e la conformità/adesione al regime non è stabile e può cambiare nel tempo.

- In generale, quando la reputazione è corroborata da fonti di prova molto soggettive e molto limitate (da non confondere con la reputazione locale esistente in termini geografici, in quanto quest'ultima è sufficiente. Riferimenti occasionali e sporadici alla reputazione costituiscono fonti di prova limitate).

#### **4 La qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso (nesso di causalità)**

La prova della qualità, della reputazione o di altre caratteristiche non è di per sé sufficiente se non si stabilisce anche un legame con il prodotto e con la zona.

È pertanto essenziale che il disciplinare di produzione e il documento unico forniscano una spiegazione esauriente e coerente del nesso di causalità. A tal fine, è fondamentale riassumere e spiegare come le specificità della zona geografica delimitata incidano sul prodotto finale con un impatto diretto sulle specificità del prodotto (una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche).

Il nesso di causalità è la relazione tra le specificità della zona geografica delimitata che hanno un impatto diretto sulle specificità del prodotto, ossia una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche.



Figura 2:

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte B Organizzazione dell'Ufficio***



**DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

**Parte B Organizzazione dell'Ufficio**

**Sezione 1 Divisione Indicazioni geografiche**



<a href="#">Articolo 34 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>  <a href="#">Articolo 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	---

In seno all'Ufficio è istituita la divisione Indicazioni geografiche (divisione IG). Essa ha la facoltà di adottare decisioni riguardanti:

1. domande di registrazione di IG per i prodotti artigianali e industriali;
2. richieste di modifica del disciplinare di produzione;
3. opposizioni a una domanda o a una richiesta di modifica del disciplinare di produzione;
4. iscrizioni delle IG per i prodotti artigianali e industriali nel [registro dell'Unione](#);
5. richieste di cancellazione delle registrazioni di IG per i prodotti artigianali e industriali.

Qualora sia stata presentata un'opposizione, la decisione della divisione IG riguardante la registrazione è adottata da una commissione formata da tre membri, dei quali almeno uno è un giurista. Lo stesso sistema si applica alle decisioni in materia di cancellazione.

Tutte le altre decisioni (punti precedenti 1, 2 e 4) sono adottate da un solo membro della divisione IG.

Le decisioni della divisione IG ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali possono essere impugnate dinanzi alle Commissioni di ricorso istituite dall'[articolo 165](#) RMUE (cfr. le Direttive, [parte G, Ricorso](#)).

La divisione IG può consultare il comitato consultivo durante le procedure di esame, opposizione, modifica o cancellazione.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte B Organizzazione dell'Ufficio***

***Sezione 2 Comitato consultivo***



<a href="#">Articolo 17 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 20, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 23, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 32, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 33, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 35 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Regolamento interno del comitato consultivo</a>	

## 1 Composizione

Il comitato consultivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione europea, nonché dai rispettivi supplenti. Può invitare alle sue riunioni esperti nel settore delle IG, o nella categoria di prodotti in questione, compresi rappresentanti delle regioni e del mondo accademico.

## 2 Ruolo

Il comitato consultivo è tenuto a coadiuvare l'Ufficio nell'esercizio delle sue funzioni e a fornire le necessarie conoscenze e competenze relative a determinati prodotti, settori e circostanze locali.

Il ruolo del comitato consultivo è triplice e consiste nei seguenti compiti:

1. essere consultato su questioni orizzontali (come la valutazione dei criteri di qualità su come determinare la reputazione di indicazioni geografiche, definire la natura generica dei nomi e valutare il rischio di confusione per i consumatori);
2. formulare pareri di esperti su specifiche domande di IG, su richiesta della divisione Indicazioni geografiche o delle Commissioni di ricorso, o su richiesta della Commissione europea; e
3. mettere a disposizione un forum di cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione europea e l'Ufficio per condividere le migliori pratiche al fine di promuovere l'efficienza delle procedure nazionali.

Il comitato consultivo può essere consultato dalla divisione IG su questioni riguardanti una domanda, un'opposizione, una modifica o una cancellazione di un'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali. Il parere del comitato consultivo, quando si occupa di una determinata domanda di IG, è espresso da una commissione formata da tre membri entro quattro mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte della divisione IG o della Commissione europea.

Il comitato consultivo può essere consultato anche durante la procedura di ricorso dalle Commissioni di ricorso (cfr. le Direttive, [parte G, Ricorso](#)) di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte.

I pareri espressi dal Comitato consultivo non sono vincolanti né per la divisione IG né per le Commissioni di ricorso.

Per ulteriori informazioni sulla composizione e sulle funzioni del comitato consultivo, cfr. il [regolamento interno del comitato consultivo](#). L'elenco dei membri è disponibile cliccando su questo [link](#).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte B Organizzazione dell'Ufficio***

***Sezione 3 Commissioni di ricorso***



<a href="#">Articolo 33 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articoli da 3 a 11 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 36 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso</a>	

Le Commissioni di ricorso dell'Ufficio istituite a norma dell'[articolo 165](#) RMUE, sono competenti a decidere in merito ai ricorsi avverso decisioni adottate dall'Ufficio nel corso di procedure relative alle IG per i prodotti artigianali e industriali. Per ulteriori informazioni sui ricorsi, cfr. le Direttive, [parte G, Ricorso](#).

---

**DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

***Parte C Mezzi di comunicazione, obblighi di  
traduzione, termini e***

***protezione dei dati***



**DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

***Parte C Mezzi di comunicazione, obblighi di  
traduzione, termini e***

***protezione dei dati***

***Sezione 1 Mezzi di comunicazione***



<a href="#">Articolo 67 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articoli 5, 38 e 39</a> del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
---	---

Nelle procedure dinanzi all'EU IPO relative alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, le comunicazioni destinate all'Ufficio, compresa la presentazione di domande, nonché le notifiche emesse dall'Ufficio devono essere presentate tramite il portale [Gportal](#), lo strumento di deposito elettronico accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Nelle procedure relative al riconoscimento di indicazioni geografiche esistenti/stabilite ai sensi dell'[articolo 70, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 5, Riconoscimento di IG esistenti/stabilite](#)), al fine di adempiere l'obbligo di informare l'Ufficio, è possibile inviare comunicazione anche alla casella di posta elettronica funzionale dedicata: [EU IPO\\_GIs@euipo.europa.eu](mailto:EU IPO_GIs@euipo.europa.eu)

Si tratta del mezzo di comunicazione elettronica accettato dall'Ufficio per le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. È una piattaforma sicura per la comunicazione elettronica, gestita dall'Ufficio. È facilmente accessibile in formati leggibili meccanicamente e di uso comune. [Gportal](#) consente agli utenti di presentare domande e altri documenti, ricevere notifiche e documenti inviati dall'Ufficio, rispondere a tali notifiche e svolgere altre operazioni.

Se una comunicazione ricevuta tramite il portale [Gportal](#) è incompleta o illeggibile, o se l'Ufficio dubita ragionevolmente dell'accuratezza della trasmissione, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a ritrasmettere l'originale entro un termine che è fissato dall'Ufficio stesso. Ai sensi dell'[articolo 13 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), l'Ufficio fissa un termine non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. Se tale richiesta viene soddisfatta entro il termine stabilito, la data del deposito o della presentazione originari è mantenuta.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte C Mezzi di comunicazione, obblighi di  
traduzione, termini e***

***protezione dei dati***

***Sezione 2 Obbligo di traduzione***



<a href="#">Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 6, paragrafi 3, 5 e 7, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 40 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 8, paragrafi 4, 5, 8 e 9, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 10 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

La lingua in cui una parte svolge la prima fase procedurale dinanzi all'Ufficio è la lingua di comunicazione con la rispettiva parte (le parti possono scegliere una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE). Per le autorità competenti e il punto di contatto unico degli Stati membri sarà la loro rispettiva lingua ufficiale dell'UE, qualora lo Stato membro interessato abbia solo una lingua ufficiale. Nel caso in cui uno Stato membro abbia più lingue ufficiali dell'UE, esso deve indicare nella sua prima comunicazione con l'Ufficio la lingua di comunicazione preferita con l'EUIPO. Nel caso di autorità competenti di paesi terzi, la lingua di comunicazione con l'Ufficio sarà quella dell'UE da loro prescelta per comunicare con l'EUIPO.

La divisione IG o le Commissioni di ricorso sono tenute a fornire traduzioni automatiche verificate dei documenti scambiati con le parti, le autorità competenti e il punto di contatto unico.

## 1 Esenzione dalla traduzione

L'autorità competente o il punto di contatto unico di uno Stato membro possono richiedere alla divisione IG o alle Commissioni di ricorso di astenersi dal fornire le traduzioni di cui al paragrafo precedente. Tale richiesta deve essere inviata all'indirizzo [EUIPO\\_GIs@euipo.europa.eu](mailto:EUIPO_GIs@euipo.europa.eu) entro il 1° maggio 2026.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte C Mezzi di comunicazione, obblighi di  
traduzione, termini e***

***protezione dei dati***

***Sezione 3 Termini***



I termini dinanzi all'Ufficio sono uno strumento essenziale al fine di assicurare lo svolgimento di procedure regolari e ragionevolmente celeri. Possono essere suddivisi in due categorie:

- i limiti stabiliti dal [regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), dal [regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e dal [regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), che non possono essere prorogati;
- i limiti stabiliti dall'Ufficio che possono essere prorogati in determinate circostanze.

## 1 Durata dei termini fissati dall'Ufficio

Fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel [regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), nel [regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) o nel [regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), i termini fissati dall'Ufficio non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi.

## 2 Scadenza dei termini

I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'«evento rilevante» ai fini della decorrenza.

Qualora in una notifica l'Ufficio stabilisca un termine dandone indicazione sotto forma di giorni, settimane o mesi, «l'evento rilevante» è la data in cui il documento viene notificato o si considera notificato. Poiché tutte le notifiche nell'ambito delle procedure relative alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono effettuate con strumenti elettronici, una notifica si considera effettuata il quinto giorno solare successivo a quello in cui il documento è stato depositato nella casella di posta in entrata del titolare dell'account.

Qualora un termine sia espresso in mesi, esso scade nello stesso giorno del mese di scadenza corrispondente per numero a quello in cui si è prodotto «l'evento rilevante».

Il fatto che «l'evento rilevante» cada in un giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza rileva soltanto per la scadenza del termine.

Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero all'«evento rilevante», il termine in questione scade l'ultimo giorno del mese. Pertanto, un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 31 luglio scade il 30 settembre.

Quanto sopra si applica alle scadenze espresse in settimane o anni.

Un termine si considera scaduto alla mezzanotte dell'ultimo giorno (ora locale di Alicante, Spagna).

Un termine che scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto (sabato, domenica e giorni festivi) è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. A tale scopo, prima dell'inizio di ciascun anno civile, il Direttore esecutivo dell'Ufficio stabilisce i giorni di chiusura dell'Ufficio.

In caso di interruzione delle comunicazioni elettroniche, compreso il caso di un'interruzione del collegamento dell'Ufficio con i mezzi di comunicazione elettronica autorizzati, qualsiasi termine in scadenza durante detto periodo di interruzione è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo stesso. Tali periodi sono stabiliti dal Direttore esecutivo dell'Ufficio; la proroga si applica a tutte le parti del procedimento.

Per interruzione si intende la mancata disponibilità delle comunicazioni elettroniche (comprese tutte le opzioni di riserva) per almeno quattro ore consecutive all'interno dell'orario di lavoro dell'Ufficio o con inizio all'interno di tale orario di lavoro nello stesso giorno. Le parti dovrebbero pertanto diffidare dal depositare presentazioni l'ultimo giorno di un termine, in particolare dopo l'orario di lavoro dell'Ufficio.

Ai fini di una corretta amministrazione, in caso di circostanze eccezionali (scioperi, catastrofi naturali, ecc.) che interrompano o interferiscano con le corrette comunicazioni tra le parti e l'Ufficio, i termini possono essere prorogati per un periodo stabilito dal Direttore esecutivo dell'Ufficio.

### **3 Proroga dei termini fissati dall'Ufficio**

È possibile una proroga dei termini fissati dall'Ufficio, conformemente a quanto di seguito illustrato.

Nelle procedure non in contraddittorio dinanzi all'Ufficio, qualora sia stata presentata richiesta di proroga prima della scadenza del termine, è concessa la proroga per un periodo non inferiore a un mese né superiore a sei mesi, a seconda delle circostanze del caso.

Nei procedimenti in contraddittorio dinanzi all'Ufficio, di norma, una prima richiesta di proroga di un termine è ritenuta opportuna ed è accolta per un periodo pari (o inferiore, se richiesto) al termine iniziale. Tuttavia, eventuali richieste successive di proroga dello stesso termine sono respinte, salvo il caso in cui la parte richiedente la proroga spieghi e giustifichi le «circostanze eccezionali» che a) le hanno impedito di realizzare l'azione richiesta durante i due periodi precedenti (vale a dire il termine iniziale più la prima proroga) e b) le impediscano tuttora di svolgerla, rendendo così necessario un tempo supplementare.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte C Mezzi di comunicazione, obblighi di  
traduzione, termini e***

***protezione dei dati***

***Sezione 4 Protezione dei dati***



<a href="#">Articolo 5 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
--	---

Nel quadro del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, è possibile che, nell'interesse pubblico, le autorità degli Stati membri, la Commissione europea e l'Ufficio debbano trattare dati personali per svolgere i compiti loro assegnati. Tale trattamento occorre quando è necessario identificare i richiedenti in una procedura di registrazione, modifica o cancellazione, gli oppositori in una procedura di opposizione o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di un nome registrato.

Nel corso delle procedure previste dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, qualsiasi trattamento e pubblicazione di dati personali ricevuti devono rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#).

Il [regolamento UE sulla protezione dei dati](#) impone pertanto certi obblighi alla Commissione europea e all'Ufficio, che sono considerati titolari del trattamento per determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nelle procedure previste dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

In fase di compilazione di una domanda tramite il portale [GIportal](#), prima di inserire tutti i dati, il richiedente sarà informato con un'informativa sulla privacy in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati. Nella misura del possibile, i recapiti dell'associazione richiedente / dell'autorità responsabile dei controlli / dell'organismo di controllo non devono contenere dati personali, bensì esclusivamente contatti «istituzionali» (nome dell'ufficio, una casella di posta elettronica funzionale, ecc.).

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte D Procedure in materia di indicazioni  
geografiche***



***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte D Procedure in materia di indicazioni  
geografiche***

***Sezione 1 Tipo di procedure***



La normativa in materia di IG per i prodotti artigianali e industriali disciplina le procedure di registrazione, ivi comprese la domanda, l'opposizione<sup>9</sup> e la notifica di osservazioni<sup>10</sup>, la modifica del disciplinare di produzione<sup>11</sup>, la cancellazione della registrazione<sup>12</sup>, e il ricorso<sup>13</sup>.

Sono disponibili tre tipi diversi di procedura di registrazione, in base alla provenienza dell'IG:

- una **procedura di registrazione standard**, che consta di due fasi: una a livello di Stato membro («fase nazionale») (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 2 Fase nazionale](#)) e un'altra a livello di UE («fase a livello di Unione») (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione](#));
- una **procedura di registrazione diretta**, effettuata solo a livello di UE (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta](#)) senza essere preceduta da una fase nazionale a livello di Stato membro; sette Stati membri hanno chiesto e ottenuto una dispensa dalla nomina di un'autorità nazionale competente e dallo svolgimento della fase nazionale (Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia); ovvero
- una **procedura per la registrazione di IG originarie di paesi terzi** (non applicabile alle indicazioni geografiche protette nell'UE ai sensi dell'Atto di Ginevra o di qualsiasi altro accordo internazionale) (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura di registrazione di IG originarie di paesi terzi](#)).

Inoltre è previsto un quarto tipo di procedura temporanea per il riconoscimento di indicazioni geografiche già esistenti/stabilite negli Stati membri a livello nazionale (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 5, Riconoscimento di IG esistenti/stabilite](#)).

---

<sup>9</sup> Cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.11 Opposizione](#) le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, 10 Opposizione](#); e le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura di registrazione di IG originarie di paesi terzi, 2 Fase a livello di Unione, punto 2.9 Opposizione](#).

<sup>10</sup> Cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.12 Notifica di osservazioni](#); le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, 11 Notifica di osservazioni](#); e le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura di registrazione di IG originarie di paesi terzi, 2 Fase a livello di Unione, punto 2.10 Notifica di osservazioni](#).

<sup>11</sup> Cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.13 Modifiche](#); le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, 12 Modifiche](#); e le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura di registrazione di IG originarie di paesi terzi, 2 Fase a livello di Unione, paragrafo 2.11 Modifiche](#).

<sup>12</sup> Cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione](#).

<sup>13</sup> Cfr. le Direttive, [parte G, Ricorso](#).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte D Procedure in materia di indicazioni  
geografiche***

***Sezione 2 Procedura di registrazione  
standard***



[Articoli da 12 a 33 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali impone agli Stati membri di designare un'autorità nazionale competente responsabile della prima fase della procedura di registrazione, ossia della fase nazionale ([articolo 12 del medesimo regolamento](#)). Le domande di registrazione sono presentate dal richiedente direttamente all'autorità competente dello Stato membro di cui il prodotto è originario. Una volta completata con successo la fase nazionale, l'autorità competente dello Stato membro presenta la domanda all'Ufficio, avviando la fase di registrazione a livello di Unione. È possibile adottare una decisione a livello di Unione relativamente alla registrazione solo dopo che lo Stato membro interessato abbia verificato la conformità della domanda. Grazie alle loro conoscenze dettagliate sulle circostanze particolari del prodotto e del territorio, le autorità nazionali sono le più indicate per effettuare questa valutazione iniziale; ciò rende la fase nazionale una tappa essenziale dell'intera procedura. Una volta completata tale verifica, è possibile inoltrare il fascicolo alle autorità dell'Unione (cfr. per analogia 21/02/2024, [T-361/21](#), Halloumi, EU:T:2024:99, § 64).

## 1 Richiedente

<p><a href="#">Articolo 8 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 1 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 3 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
---	--

Di norma, le domande di registrazione di IG per i prodotti artigianali e industriali devono essere presentate da associazioni di produttori. Tuttavia, a determinate condizioni, anche un singolo produttore, un'autorità locale o regionale o un soggetto privato possono presentare domanda di registrazione di un'indicazione geografica dell'UE per i prodotti artigianali e industriali.

## 1.1 Gruppo di produttori

<p><a href="#">Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 45, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 1 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
--	--

Per «associazione di produttori» si intende qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto.

Gli Stati membri possono prevedere che anche organismi pubblici e altre parti interessate, quali gruppi di consumatori, rivenditori al dettaglio e fornitori (operatori e rappresentanti di attività economiche legate a una delle fasi della catena di approvvigionamento dei prodotti designati da un'IG), possano partecipare all'attività di un gruppo di produttori.

## 1.2 Singolo produttore

<p><a href="#">Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 3 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
---	---

In deroga alla norma generale, un singolo produttore può presentare domanda di IG se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la persona in questione è l'unico produttore in una determinata zona geografica che desidera presentare una domanda di registrazione di un nome come IG; affinché tale eccezione si concretizzi, non è necessario che sia l'unico produttore del prodotto in questione, ma è sufficiente che sia l'unico intenzionato a presentare la domanda; non occorre dimostrare che altri produttori abbiano rifiutato di presentare la domanda congiuntamente al richiedente; e
2. la zona geografica interessata è delimitata senza riferimento ai confini della proprietà privata (ossia terreno o laboratorio proprio) e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.

Occorre fornire spiegazioni ed elementi che dimostrino tali condizioni ([articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

### 1.3 Autorità locale o regionale o soggetto privato

<a href="#">Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
--	---

Come ulteriore eccezione, il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali stabilisce che:

- un'autorità locale o regionale designata da uno Stato membro; o
- un soggetto privato designato da uno Stato membro;

possono essere considerati un richiedente di un'IG. In questi casi la domanda dovrebbe indicare i motivi di tale designazione. In tali casi, la domanda deve essere corredata di una giustificazione motivata,

che deve indicare chiaramente i motivi di tale designazione, nonché la legislazione nazionale o la decisione amministrativa in merito alla designazione. Pertanto, deve essere precisa ed indicare espressamente che, per esempio, il «soggetto XYZ» è stato designato per presentare una domanda di IG per prodotti artigianali e industriali per il «nome123» relativamente al «prodotto ABC». Anche se lo stesso soggetto potrebbe essere designato per presentare più di una domanda di IG, è necessario che la giustificazione per tale designazione sia specifica per ogni singola domanda ([articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). Una giustificazione generale che designi il «soggetto XYZ» come autorizzato a presentare domande di IG per prodotti artigianali e industriali ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), non sarebbe sufficiente.

### 1.4 Assistenza professionale

Ai fini del deposito di una domanda di indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali non è richiesta la rappresentanza dinanzi all'Ufficio.

Tuttavia, i richiedenti possono decidere di richiedere l'assistenza di un professionista. In tali casi, il professionista indica nella domanda il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente. Nel caso in cui il professionista debba ricevere gli avvisi via e-mail generati dal portale [Glportal](#), l'indirizzo di posta elettronica che deve essere inserito è quello del professionista.

## 2 Fase nazionale

[Articoli 12-16 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

La procedura inizia con il deposito di una domanda (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda](#)) presso l'autorità competente dello Stato membro (cfr. il [paragrafo 2.1 Autorità nazionale competente](#)) da cui proviene il prodotto. L'esame a livello di Stato membro è disciplinato da leggi nazionali (il richiedente deve verificare le norme applicabili direttamente presso l'autorità nazionale competente). Dopo l'esame a livello di Stato membro, che garantisce la conformità della domanda ai requisiti del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, la domanda viene pubblicata ai fini dell'opposizione nazionale. Qualsiasi persona avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro responsabile di questa fase ha almeno due mesi di tempo entro cui può opporsi alla registrazione dell'IG e l'autorità competente ha il compito di valutare tale opposizione.

Se l'autorità competente adotta una decisione favorevole in merito alla domanda di IG, la presenterà all'Ufficio senza indebito ritardo. Tale presentazione avvierà la fase della procedura di registrazione a livello di Unione (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello dell'Unione](#)).

### 2.1 Autorità nazionale competente

<p><a href="#">Articoli 12-16 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 21, lettera a), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
--	---

Entro il 1° dicembre 2025 gli Stati membri dovevano designare un'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione ([articolo 12, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti](#)

[artigianali e industriali](#)) e, entro il 2 dicembre 2025, dovevano fornire all'Ufficio i recapiti di un punto di contatto per le comunicazioni tecniche ([articolo 38, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

L'autorità nazionale competente è responsabile della fase nazionale della procedura di cui all'<sup>14</sup>:

1. la domanda di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ([articolo 12, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)), compresa l'opposizione;
2. eventuali richieste di modifica del disciplinare di produzione ([articolo 12, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)); ed
3. eventuali richieste di cancellazione ([articolo 12, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)) delle indicazioni geografiche registrate (cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione](#)).

L'Ufficio ha pubblicato l'[elenco delle autorità nazionali competenti](#) nell'UE.

L'autorità nazionale competente dispone di potere decisionale proprio nel corso della fase nazionale della procedura (Corte di giustizia, sentenza del 21/02/2024, causa [T-361/21](#), Halloumi, EU:T:2024:99, § 66).

I compiti pertinenti dell'autorità nazionale competente nel corso della **fase nazionale** sono i seguenti:

- fornire assistenza nella preparazione del documento unico, su richiesta del richiedente;
- esaminare la domanda ([articolo 14 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)) e avviare una procedura nazionale di opposizione ([articolo 15 del medesimo regolamento](#));
- adottare una decisione che conclude la fase nazionale ([articolo 16, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- rendere pubblica la propria decisione e pubblicare per via elettronica il disciplinare di produzione ([articolo 16, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Durante la **fase a livello di Unione** l'autorità nazionale competente deve:

- presentare la domanda all'Ufficio attraverso il portale [Giportal](#) ([articolo 22, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche](#)

---

<sup>14</sup> [articolo 12, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) che consente a due o più Stati membri di concordare che l'autorità competente di uno di tali Stati membri sia responsabile, su base permanente, della fase nazionale delle procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri. Ciò comprende la presentazione della domanda all'Ufficio per conto dell'altro o degli altri Stati membri. Il termine per informare la Commissione e l'Ufficio in merito a eventuali accordi di cooperazione tra gli Stati membri come sopra descritti è scaduto il 1° dicembre 2025. Né alla Commissione né all'Ufficio è stata inviata alcuna notifica in merito ([articolo 12, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

[per i prodotti artigianali e industriali](#)) in caso di una decisione favorevole che conclude la fase nazionale (ossia se l'autorità competente constata che sono soddisfatti i requisiti di detto regolamento);

- informare l'Ufficio in merito a eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari a livello di Stati membri avverso la decisione dell'autorità competente che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica a livello di Unione ([articolo 24, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- fornire tutte le informazioni supplementari richieste dall'Ufficio ([articolo 23, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- completare o rettificare la domanda qualora l'Ufficio abbia individuato un'irregolarità ([articolo 23, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- garantire che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare di produzione e che non vi siano divergenze sostanziali tra i due documenti ([articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Inoltre, ogni volta che viene apportata una modifica sostanziale al disciplinare di produzione nel corso della procedura di domanda, l'autorità competente dello Stato membro deve aggiornare il disciplinare di produzione e garantire che il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione rinvii alla sua versione aggiornata. Oltre a quanto sopra, qualsiasi modifica del disciplinare di produzione che abbia un impatto sul documento unico deve essere riportata in quest'ultimo e comunicata all'Ufficio.

## 2.2 Domande congiunte in una zona geografica transfrontaliera

<a href="#">Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri o di uno Stato membro e di un paese terzo o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un'indicazione geografica relativa a tale prodotto.

La domanda congiunta deve essere presentata da una delle autorità competenti solo quando coinvolge più Stati membri che rientrano nell'ambito della procedura standard

[\[articolo 22, paragrafo 4, lettera a\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali\]](#).

Qualora la domanda congiunta interessi solo Stati membri ai quali si applica la procedura di registrazione standard, la fase nazionale della procedura di esame deve essere svolta nei rispettivi territori di tutti gli Stati membri in questione prima di poter essere presentata all'Ufficio. È compito degli Stati membri stabilire quale autorità competente debba inviare la domanda all'Ufficio.

Ove la domanda congiunta riguardi anche uno Stato membro a cui sia stata concessa una dispensa dall'obbligo di svolgere la fase nazionale (Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia) o riguardi un paese terzo, la domanda congiunta deve essere presentata dall'autorità competente di uno Stato membro che rientri nell'ambito della procedura standard, una volta che detta autorità abbia svolto la fase nazionale in relazione al proprio territorio.

La domanda congiunta deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari per ciascun richiedente in conformità delle procedure applicabili nei loro confronti, ossia le informazioni e i documenti per la procedura standard, diretta o per paesi terzi, a seconda dei casi.

L'Ufficio trasmette qualsiasi notifica o decisione all'autorità competente che ha presentato una domanda congiunta all'Ufficio ai sensi dell'[articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e dell'[articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

## 2.3 Tasse per le domande nazionali

Gli Stati membri possono decidere di addebitare delle tasse a livello nazionale. Il richiedente deve verificare tale informazione direttamente presso l'autorità nazionale competente.

## 3 Fase a livello di Unione

<a href="#">Articoli 21-33 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 3 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>  <a href="#">Articolo 4 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
--	---

Una volta che l'autorità nazionale competente abbia completato la fase nazionale della procedura di registrazione standard e abbia adottato una decisione favorevole, spetta

alla stessa autorità attivare la fase a livello di Unione di tale procedura presentando la domanda all'Ufficio. L'Ufficio è responsabile dell'esame della domanda al livello di Unione.

### 3.1 Domanda

<a href="#">Articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 1 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 20 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 14 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 23 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Moduli (scaricabili)</a>
<a href="#">Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 20 del regolamento interno del comitato consultivo</a>	

La domanda presentata all'Ufficio dall'autorità competente deve contenere quanto segue ([articolo 22, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)):

1. il documento unico, come indicato nell'[allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
2. la documentazione di accompagnamento di cui all'[articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
3. una dichiarazione dell'autorità competente (alla quale la domanda è stata inizialmente presentata), che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
4. un riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica.

Per il contenuto del documento unico e della documentazione di accompagnamento, cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda](#).

Per «dichiarazione dell'autorità competente» si intende una dichiarazione che attesti l'esito favorevole della valutazione nella fase nazionale, constatando la conformità della domanda al regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Per «riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica» si intende un collegamento ipertestuale valido al disciplinare di produzione pubblicato dall'autorità competente sul proprio sito web. L'autorità competente resta responsabile del corretto funzionamento di tale collegamento ipertestuale per l'intero periodo di validità dell'indicazione geografica.

### 3.1.1 Domande congiunte in una zona geografica transfrontaliera

<a href="#">Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

Nel caso di una domanda congiunta (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 2 Fase nazionale, punto 2.2 Domande congiunte in una zona geografica transfrontaliera](#)), l'Ufficio trasmette eventuali notifiche o decisioni all'autorità competente che ha presentato all'Ufficio una domanda congiunta, ai sensi dell'[articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e dell'[articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

### 3.2 Tassa per la presentazione della domanda

<a href="#">Considerando 70 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 65, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

La domanda di registrazione di un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali presentata all'Ufficio, *nel quadro della procedura di registrazione standard*, da parte di un'autorità competente di uno Stato membro **non comporta alcuna tassa**.

### 3.3 Data della domanda

<a href="#">Articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	---

La data della domanda a livello di Unione corrisponde alla data in cui detta domanda è stata presentata all'Ufficio tramite il [portale GIportal](#) e, di conseguenza, la data di cui si tiene conto per stabilire la priorità nei conflitti con i nomi omonimi ([articolo 43 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)) o con i marchi ([articolo 44 del medesimo regolamento](#)).

### 3.4 Lingue di comunicazione

<a href="#">Considerando 69 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 14 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 66 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 16 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
	<a href="#">Articolo 17 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
	<a href="#">Articolo 25 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure di cui al regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali devono essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'UE (bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese).

L'Ufficio comunica con le autorità competenti o con il richiedente, a seconda dei casi, nella lingua in cui l'autorità competente ha presentato la domanda. In particolare, se la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni all'autorità competente chiedendole di completare o rettificare la domanda. L'Ufficio informa inoltre il richiedente che la domanda sarà respinta se non viene completata o rettificata entro il termine fissato dall'Ufficio ([articolo 23, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e [articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

L'Ufficio notifica i pareri del comitato consultivo al richiedente e all'autorità competente nella lingua in cui la domanda di registrazione o l'opposizione sono state presentate.

### **3.5 Esame da parte dell'Ufficio**

L'Ufficio è incaricato di esaminare:

1. domande di registrazione di un'IG artigianale o industriale presentate da un'autorità nazionale competente [[articolo 21, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)], ivi comprese procedure di opposizione a livello di Unione ([articolo 25 del medesimo regolamento](#));
2. richieste di approvazione di modifiche dell'Unione ([articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)) del disciplinare di produzione di un'IG registrata;
3. pubblicazione nel registro dell'Unione di modifiche ordinarie ([articolo 31, paragrafo 10, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)), approvate da un'autorità competente.

L'Ufficio fa affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni di fatto contenute nella domanda e, qualora non vi siano ragionevoli motivi per dubitarne, non richiede prove documentali o altri elementi di prova.

L'Ufficio controlla la coerenza della domanda e verifica se i fatti e gli elementi di prova forniti possano *prima facie* condurre alla stessa conclusione formulata dall'autorità nazionale competente.

Tuttavia, durante l'esame di una domanda, l'Ufficio non è in alcun modo vincolato né limitato dall'esame iniziale svolto dalle autorità competenti a livello di Stato membro. Le domande di registrazione devono essere esaminate sia dalle autorità nazionali competenti sia dall'Ufficio con mezzi adeguati, la cui natura e portata devono essere valutate dall'Ufficio. Quest'ultimo deve verificare se le domande di registrazione siano conformi e soddisfino le condizioni di cui al regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. L'Ufficio dispone di un margine di valutazione autonoma relativamente alla decisione di registrare un nome come IG e l'esame delle condizioni per la registrazione non è limitato a quello iniziale effettuato dalle autorità nazionali competenti [cfr. per analogia 04/10/2024, [C-579/23 P](#),

«Jambon sec de l'Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l'Île de Beauté» (IGP), «Coppa de l'Île de Beauté» (IGP), EU:C:2024:832, § 34-38].

Tuttavia, l'Ufficio ha un margine di discrezionalità limitato o inesistente per quanto riguarda **la valutazione della legittimità dei documenti che compongono il fascicolo** della domanda di registrazione raccolti dalle autorità nazionali competenti [cfr. per analogia 04/10/2024, [C-579/23 P](#), «Jambon sec de l'Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l'Île de Beauté» (IGP), «Coppa de l'Île de Beauté» (IGP), EU:C:2024:832, § 38].

L'Ufficio può chiedere la consulenza del comitato consultivo sulla base del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (per maggiori informazioni sul ruolo del comitato consultivo, cfr. le Direttive, [parte B, Organizzazione dell'Ufficio, sezione 2, Comitato consultivo, 2 Ruolo](#)).

Durante l'esame della domanda pervenuta dall'autorità competente, l'Ufficio verifica ([articolo 23, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)) che:

1. non vi siano errori manifesti;
2. le informazioni fornite siano complete; e
3. il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme all'[articolo 10 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

Per ulteriori dettagli sulle informazioni da inserire nel documento unico, cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda, 2 Documento unico](#).

### 3.5.1 Errori manifesti

Esempi di **errori manifesti** applicati alle IG:

- Per quanto riguarda gli elementi di prova:
  - mancanza di prove per una rivendicazione: ad esempio, quando si deduce un legame sulla base di una descrizione generale delle caratteristiche della zona senza identificare l'esatto meccanismo che lo determina.
  - prove inattendibili: quando la reputazione è accreditata da fonti molto soggettive e molto limitate.
- Per quanto riguarda i fatti:
  - incoerenza: ad esempio, il prodotto è «Mars red marble» (Marmo rosso Marte) e una delle qualità specifiche di tale marmo è il suo peculiare colore bianco;
  - errori evidenti (rilevabili senza accertare i fatti): ad esempio, «al confine tra la Francia e la Croazia».
- Per quanto riguarda la presentazione:
  - ad esempio, poiché l'affermazione «gli smeraldi si possono commercializzare in forma intera o porzionata» all'interno della sezione *Norme specifiche in materia di imballaggio* del documento unico non costituisce un requisito per l'imballaggio,

non deve essere inclusa in questa sezione, bensì nella sezione *Descrizione del prodotto*.

### 3.5.2 Informazioni incomplete

L'Ufficio verifica la completezza delle informazioni richieste dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali [[articolo 23, paragrafo 1, lettera b\), del medesimo regolamento](#)].

A tale riguardo, l'Ufficio verifica la completezza delle informazioni fornite in ciascuna sezione del documento unico, come indicato nell'[allegato II](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

L'Ufficio verifica inoltre che la domanda contenga la documentazione di accompagnamento richiesta, come previsto dall'[articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), ossia:

- il nome e i recapiti del richiedente, ossia un indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica ([articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). Inoltre, il richiedente deve indicare la propria nazionalità se è una persona fisica ([articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- il nome e i recapiti dell'autorità competente responsabile dei controlli ([articolo 50, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)), ossia un indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica ([articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).
- Se del caso, il nome e i recapiti dell'organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica che verifica la conformità al disciplinare di produzione cui siano state delegate funzioni afferenti ai controlli [[articolo 51, paragrafo 5, lettera b\)](#), e [articolo 52, paragrafo 1, lettera b\)](#), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali], ossia un indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica ([articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).
- informazioni su eventuali limitazioni dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica, nonché su eventuali misure transitorie proposte dal richiedente o dall'autorità nazionale competente, in particolare a seguito dell'esame della domanda da parte dell'autorità nazionale competente e di eventuali opposizioni (cfr. le Direttive, parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, [paragrafi da 3.8 a 3.11](#)).
- Qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente.

Inoltre, l'Ufficio verifica se l'autorità competente dello Stato membro che ha gestito la fase nazionale abbia rilasciato una dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione.

Se la domanda non contiene uno qualsiasi dei documenti o delle informazioni obbligatori di cui sopra, il richiedente riceve una lettera di irregolarità con cui è invitato a trasmettere l'elemento mancante entro due mesi dalla notifica della lettera. Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali viene respinta.

Se la domanda di registrazione non soddisfa i requisiti del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio notifica all'autorità nazionale competente e al richiedente i motivi dell'eventuale rigetto, il termine per rettificare o completare la domanda, o per formulare osservazioni, oltre a informarli dell'eventuale rigetto della domanda qualora questa non venga rettificata o completata entro il termine ([articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

### 3.5.3 Precisione e natura tecnica del documento unico

Il documento unico è una sintesi del disciplinare di produzione. Un modello di documento unico è disponibile nell'[allegato II](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Cfr. anche le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda, 2 Documento unico](#).

## 3.6 Durata del periodo di esame

L'esame da parte dell'Ufficio deve essere effettuato entro sei mesi dalla ricezione della domanda. Qualora il periodo di esame abbia superato o sia probabilmente destinato a superare i sei mesi, l'Ufficio informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

Se, durante il periodo di esame, si constata che la domanda è incompleta o inesatta, o che occorrono informazioni supplementari, l'Ufficio invia le proprie osservazioni all'autorità competente interessata e chiede di completare o rettificare la domanda entro due mesi dalla ricezione delle osservazioni. La domanda è respinta se questa non viene completata o rettificata entro il termine.

## 3.7 Decisione

### 3.7.1 Decisione dell'Ufficio

Se l'Ufficio **non solleva obiezioni** alla registrazione, o se queste ultime sono sanate durante l'esame entro i termini stabiliti, l'Ufficio **pubblica la domanda** ai fini della presentazione di eventuali opposizioni durante la fase a livello di Unione.

- Se non viene presentata **alcuna opposizione ammissibile**, l'Ufficio procede alla **registrazione dell'indicazione geografica**;
- se viene presentata un'**opposizione ammissibile**, ma è **raggiunto un accordo**, l'Ufficio procede alla **registrazione dell'indicazione geografica** dopo aver verificato la conformità dell'accordo al diritto dell'Unione; oppure
- se viene presentata un'**opposizione ammissibile** e non è raggiunto un accordo, l'Ufficio esamina la fondatezza dell'opposizione, quindi rigetta l'opposizione e registra l'indicazione geografica oppure respinge la domanda.

In entrambi i casi, la decisione dell'Ufficio in merito alla registrazione dell'indicazione geografica è pubblicata nel registro dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'UE e un riferimento a tale decisione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ([articolo 29, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

In caso di decisione negativa in merito all'esame (prima dell'avvio del periodo di opposizione), il richiedente ha la possibilità di presentare ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'Ufficio (cfr. le Direttive, [parte G, Ricorso](#)).

### 3.7.2 Decisione della Commissione

Come previsto dall'[articolo 30 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e dall'[articolo 28 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), la Commissione può, in qualsiasi momento **prima della fine della procedura di registrazione**, avocare a sé il potere decisionale qualora:

- **la registrazione possa essere contraria all'ordine pubblico, o**
- **la registrazione o il rigetto della domanda possa pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione europea.**

La Commissione adotta qualsiasi decisione mediante **atti di esecuzione** e si adopera in tal senso **entro nove mesi** a decorrere:

- dalla presentazione di una richiesta di avocazione; ovvero
- dalla notifica dell'azione che ha adottato di propria iniziativa.

L'atto di esecuzione indica che la Commissione ha avocato a sé il potere decisionale in merito all'istanza, i motivi applicabili e la motivazione.

La procedura descritta nella presente sezione si applica altresì, **mutatis mutandis**, alle **procedure di modifica e cancellazione**.

### 3.7.2.1 Richiesta

La Commissione può agire **di propria iniziativa** o **su richiesta** dell'**autorità competente** di uno Stato membro o dell'**Ufficio**.

Se la **richiesta** proviene **dall'autorità competente** di uno Stato membro o **dall'Ufficio**:

- è **trasmessa** in modalità elettronica alla **casella di posta** elettronica funzionale gestita dalla **Commissione**: [GROW-CIGI@ec.europa.eu](mailto:GROW-CIGI@ec.europa.eu),
- è **indirizzata al/alla responsabile dell'unità competente per le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel mercato interno**;
- **occorre utilizzare il modulo** messo a disposizione online dall'Ufficio; e
- va indicato il **motivo della richiesta** fornendo una **motivazione giustificata**.

**Entro due mesi** dal ricevimento della **richiesta**, la Commissione **informa**:

- **l'Ufficio** (tramite il [sistema digitale](#)); e
- **l'autorità competente** dello Stato membro **che presenta la richiesta** (tramite posta elettronica),

in merito alla sua **decisione** di **avocare a sé** o meno il potere decisionale. La comunicazione della Commissione indica i **motivi** e la **motivazione**.

Qualora agisca di propria iniziativa, la **Commissione ne informa**:

- **l'Ufficio** (tramite il [sistema digitale](#)); e
- **l'autorità competente** dello Stato membro di cui è originario il prodotto (tramite posta elettronica),

e ne fornisce i **motivi** e la **motivazione**.

Dal momento in cui la richiesta è presentata alla Commissione:

- **la procedura dell'Ufficio è sospesa** fino a quando la Commissione non comunica la propria decisione;
- qualora la Commissione decida di **non** avocare a sé la procedura, l'Ufficio **riprende** senza ritardo la procedura.

Anche qualora la Commissione avochi a sé il potere decisionale, l'Ufficio resta responsabile dell'**esame del fascicolo** e della gestione della **procedura di opposizione**. L'Ufficio trasmette alla Commissione un **progetto di decisione** basato su considerazioni tecniche.

### 3.7.2.2 Pubblicazioni nel registro dell'Unione

Entro **due settimane** dalla data in cui ha ricevuto notifica dell'avocazione da parte della Commissione, l'Ufficio pubblica nel [registro dell'Unione](#), in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i seguenti elementi:

- il fatto che la Commissione abbia avvocato a sé il potere decisionale in merito all'istanza;
- i **motivi** invocati; e
- la **motivazione**.

Inoltre, una volta adottato dalla Commissione, l'atto di esecuzione è pubblicato nel registro dell'Unione.

### **3.8 Protezione (nazionale) temporanea durante la fase a livello di Unione**

[Articolo 18 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

La protezione nazionale temporanea è applicabile solo ai nomi soggetti a registrazione nell'ambito della procedura di registrazione standard.

Con effetto dalla data di presentazione della domanda di registrazione di un'IG all'Ufficio, ai sensi dell'[articolo 18, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), lo Stato membro interessato può concedere una protezione nazionale temporanea all'IG in questione fino alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda a livello di Unione o in cui la domanda viene ritirata.

Le misure di protezione temporanea adottate dallo Stato membro producono effetti esclusivamente a livello di Stati membri e non hanno alcun effetto sul mercato interno o sul commercio internazionale.

Quando una domanda di registrazione di un'IG non viene iscritta, in definitiva, nel [registro dell'Unione](#), lo Stato membro interessato è competente per la gestione, a livello di Stato membro, delle eventuali conseguenze della protezione temporanea concessa durante la fase della procedura standard a livello di Unione o fino al ritiro della domanda.

### **3.9 Periodi transitori**

[Considerando 30 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

[Articolo 28 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un'IG di continuare a usare il nome, in particolare a quelli che non possono impedire la registrazione dell'IG, è possibile concedere un periodo transitorio per un determinato arco di tempo e a talune condizioni.

Sono previsti due scenari:

1. un periodo transitorio per usare un nome che viola la protezione delle IG ai sensi dell'[articolo 40 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
2. un periodo transitorio concesso per conseguire la conformità al disciplinare di produzione.

### 3.9.1 Periodo transitorio per l'uso di un nome che viola la protezione delle IG ai sensi dell'articolo 40 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Al momento della registrazione di un'IG ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio può concedere un periodo transitorio fino a cinque anni ([articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento](#)) per consentire di continuare a utilizzare la denominazione con cui un prodotto originario di uno Stato membro o di un paese terzo è stato commercializzato, qualora tale denominazione sia costituita o composta da un nome che viola la protezione delle IG ai sensi dell'[articolo 40 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

Tale periodo è concesso qualora, attraverso un'opposizione ammissibile (durante la fase nazionale o la fase a livello di Unione) avverso la relativa domanda di registrazione dell'IG, sia stato dimostrato che:

1. la registrazione dell'IG pregiudicherebbe l'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale ai fini della denominazione del prodotto; oppure
2. tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome ai fini della denominazione del prodotto sul territorio nazionale o dell'UE di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda.

Il periodo transitorio di cinque anni summenzionato può essere prorogato fino a un massimo di 15 anni (o l'Ufficio può concedere direttamente un periodo transitorio fino a 15 anni), qualora, oltre ai requisiti di cui ai punti 1) o 2) che precedono, sia stato dimostrato che:

1. il nome sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell'IG in questione all'Ufficio;
2. l'uso del nome non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome registrato come IG; e
3. tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica dei prodotti.

Le decisioni di concessione o di proroga del periodo transitorio da parte dell'Ufficio sono pubblicate nel [registro dell'Unione](#).

### 3.9.2 Periodo transitorio concesso per conseguire la conformità al disciplinare di produzione

Gli Stati membri possono concedere a qualsiasi produttore di un prodotto designato da un'IG nella zona interessata un periodo transitorio massimo di dieci anni per garantire la conformità al relativo disciplinare di produzione, con effetto dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio.

La concessione di tale termine è subordinata alle seguenti condizioni:

- gli operatori interessati devono aver commercializzato legalmente il prodotto in questione, utilizzando in modo continuativo il nome di cui trattasi durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'autorità competente dello Stato membro; e
- devono averlo comunicato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione ([articolo 15 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

## 3.10 Notifica di procedimenti amministrativi o giudiziari avverso una decisione adottata nel quadro della fase nazionale

<a href="#">Considerando 28 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 15 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 24 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

La fase nazionale si conclude in seguito a una decisione favorevole da parte dell'autorità nazionale competente e alla presentazione della domanda all'Ufficio. Tuttavia, tale decisione può essere contestata attraverso successivi procedimenti nazionali prima che l'indicazione geografica sia iscritta nel [registro dell'Unione](#).

Qualora venga avviato un procedimento amministrativo o giudiziario nazionale avverso la decisione adottata nel quadro della fase nazionale che potrebbe influire sulla domanda di registrazione dell'indicazione geografica, l'autorità competente dello Stato membro deve informare senza indugio l'Ufficio, comunicandogli altresì l'esito di tale procedimento.

La notifica comporta la sospensione del periodo stabilito per l'esame della domanda dell'indicazione geografica ricevuta tramite la procedura di registrazione standard (ossia sei mesi), qualora l'autorità competente di uno Stato membro:

- informi l'Ufficio che la decisione adottata nel quadro della fase nazionale è stata invalidata a livello di Stato membro da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente esecutiva ma non definitiva; oppure
- chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali per contestare la validità della domanda.

L'Ufficio deve quindi informare il richiedente la registrazione dell'indicazione geografica della sospensione dell'esame e dei motivi del ritardo.

Se la decisione amministrativa o giudiziaria è definitiva, l'autorità competente dello Stato membro deve comunicare all'Ufficio che il motivo della sospensione non sussiste più.

Attraverso il portale [Gportal](#), le autorità competenti devono comunicare all'Ufficio, in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali avverso la decisione adottata nella fase nazionale.

### 3.11 Opposizione

<a href="#">Articolo 15 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 16 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 19 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 20 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 25 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 26 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 29 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Allegato III del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

Una volta concluso l'esame della domanda di registrazione di un'indicazione geografica da parte dell'Ufficio, qualora vengano soddisfatte le condizioni per la

registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda nel [registro dell'Unione](#) in vista di eventuali opposizioni. Ai sensi dell'[articolo 25 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell'Unione europea, è possibile presentare un'opposizione all'Ufficio.

L'opposizione può essere presentata da qualsiasi autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e che sia stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro.

Nel caso di una *procedura di registrazione standard*, gli oppositori nazionali, ossia qualsiasi persona avente un interesse legittimo e che sia stabilita o residente nello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione, o che sia stabilita o residente nello Stato membro di cui il prodotto in questione è originario, non possono presentare un'opposizione a livello di Unione. Ciò è dovuto al fatto che qualsiasi persona avente un interesse legittimo e che sia stabilita o residente nello Stato membro da cui proviene la domanda di registrazione di un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali ha già avuto la possibilità di presentare un'opposizione alla domanda presso l'autorità competente dello Stato membro interessato durante la fase nazionale dell'esame.

Le parti della procedura di opposizione sono il richiedente e l'opponente.

L'opposizione deve contenere una dichiarazione motivata e deve essere presentata tramite il portale [Gportal](#).

La data di presentazione dell'opposizione è la data in cui l'opposizione perviene all'Ufficio tramite il portale [Gportal](#).

L'opposizione deve contenere tutte le informazioni di cui all'[allegato III](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e all'[articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e deve basarsi su uno dei motivi contemplati dall'[articolo 26 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

L'opponente può scegliere qualsiasi lingua ufficiale dell'UE per le sue dichiarazioni dinanzi all'Ufficio.

L'opposizione costituisce una procedura *inter partes* incentrata sul contraddittorio che deve essere condotta seguendo rigorosamente il principio di imparzialità. Ciò implica che l'Ufficio debba assicurare un trattamento equo, obiettivo e imparziale di tutte le parti coinvolte, garantendo il diritto delle parti di essere ascoltate e che a tutte le parti siano offerte pari ed effettive opportunità di presentare argomenti e prove a sostegno delle rispettive richieste.

L'Ufficio valuterà l'eventuale opposizione e adotterà una decisione in merito alla registrazione dell'indicazione geografica.

## 3.11.1 Verifica delle formalità e ammissibilità dell'opposizione

<a href="#">Articolo 25 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 16 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 26 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 29 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 66 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Allegato III del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

L'Ufficio verifica innanzitutto che l'opposizione contenga:

- le informazioni richieste, come stabilito nel modulo di cui all'[allegato III](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
- un'indicazione della nazionalità dell'opponente ([articolo 16, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)); e
- l'autorizzazione rivolta all'Ufficio affinché quest'ultimo notifichi l'opposizione al richiedente e all'autorità competente del paese da cui proviene il prodotto ([articolo 16, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Nel caso in cui l'**autorizzazione sia assente**, ai sensi dell'[articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), l'Ufficio notifica tale irregolarità all'opponente, che dispone di sette giorni di calendario per completare l'opposizione fornendo detta autorizzazione. Se l'opponente non completa l'**opposizione**, quest'ultima si **considera non presentata** ([articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Ai sensi dell'[articolo 26, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), l'opposizione è ammissibile solo se contiene una dichiarazione di opposizione motivata con tutte le informazioni di cui all'[allegato III](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Conformemente all'[allegato III](#) del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- il nome del prodotto, come iscritto nel [registro dell'Unione](#);
- il numero, come iscritto nel registro dell'Unione;
- la data di pubblicazione del documento unico;
- il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell'Unione;
- recapiti dell'opponente (nome, titolo, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);
- motivi di opposizione;
- elementi a sostegno dell'opposizione (ragioni e giustificazione della domanda di opposizione, inclusa una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che quest'ultima sia presentata da un'autorità nazionale, nel qual caso la dichiarazione di interesse legittimo non è necessaria);
- firma.

Se l'opposizione non soddisfa le condizioni summenzionate, la domanda è respinta in quanto **non ammissibile** ([articolo 26, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Se l'opposizione perviene all'Ufficio al di fuori dell'intervallo dei tre mesi previsti per il periodo di opposizione, l'Ufficio ne informa l'opponente e l'opposizione si **considera non presentata** ([articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

#### 3.11.1.1 Dichiarazione di opposizione motivata

La dichiarazione di opposizione motivata deve identificare la domanda di registrazione di un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali avverso cui è presentata l'opposizione, indicandone il nome, il numero nel [registro dell'Unione](#) e la data di pubblicazione. Deve inoltre riportare i recapiti dell'opponente.

La dichiarazione deve indicare altresì i motivi di opposizione e fornire ragioni debitamente motivate e giustificazioni per l'opposizione, compresa una dichiarazione di interesse legittimo, trattandosi per esempio di un operatore che utilizza il nome in questione nella normale prassi commerciale. Se del caso, può essere corredata di documenti giustificativi.

Se l'opposizione è presentata dalle autorità nazionali competenti, non è necessario specificare l'interesse legittimo.

Infine, la dichiarazione di opposizione motivata deve essere firmata e datata. L'Ufficio ritiene che l'indicazione del nome nel campo pertinente che compare sul portale [Gportal](#) equivalga a una firma.

### 3.11.2 Identificazione dei motivi di opposizione

I motivi su cui può basarsi un'opposizione sono indicati nell'[articolo 26 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e possono essere uno o più tra i seguenti:

- la domanda di registrazione di un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali non soddisfa i requisiti specifici per la protezione previsti dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;
- la registrazione della domanda di un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali è contraria alle norme riguardanti:
  - termini generici quali definiti dall'[articolo 42 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 4 Termini generici](#));
  - indicazioni geografiche omonime quali definite dall'[articolo 43 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 5 Omonimi](#)); oppure
  - conflitti tra indicazioni geografiche e marchi anteriori che godono di notorietà o marchi notoriamente conosciuti che possono indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, in base a quanto stabilito dall'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 6 Conflitto con marchi anteriori](#));
- la domanda di registrazione di un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali pregiudicherebbe l'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di cui all'[articolo 22, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

I diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati dal principio di territorialità. Pertanto, ai fini della valutazione dei motivi summenzionati, come territorio di riferimento si considera l'UE e la percezione di un determinato termine in ciascuno dei suoi Stati membri; la percezione di tale termine al di fuori dell'UE non è pertinente. Ne consegue che, all'interno dell'Unione europea, la registrazione di un nome come indicazione geografica è subordinata unicamente alla situazione in essere all'interno dell'UE ([articolo 29, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#))<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Cfr. [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/591](#), del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)].

Se l'opposizione si basa su un marchio anteriore che gode di notorietà o su un marchio notoriamente conosciuto ([articolo 26, paragrafo 2, lettera b\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), ultimo motivo), l'opponente deve dimostrare l'esistenza, la validità e l'ambito di protezione del marchio anteriore e presentare prove della reputazione o della notorietà di detto marchio nell'UE o in uno Stato membro. [Sui marchi che godono di notorietà e sui marchi notoriamente conosciuti, cfr. le Direttive dell'EUIPO concernenti l'esame dei marchi, [parte C, Opposizione.](#)]

Se l'opposizione si basa sull'esistenza e sull'uso nella prassi commerciale di un nome identico o simile, sull'esistenza di un marchio o sull'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato dell'UE o di uno Stato membro da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda [[articolo 26, paragrafo 2, lettera c\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)], l'opponente deve presentare prove che dimostrino l'esistenza e l'uso nella prassi commerciale di tale nome, prove dell'esistenza, della validità e dell'ambito di protezione del marchio o prove del fatto che i prodotti si trovano legalmente sul mercato, a seconda dei casi.

Un'opposizione che non contenga alcuna indicazione dei motivi è inammissibile.

### 3.11.3 Lingue di comunicazione

Nel caso di un'opposizione, quest'ultima è notificata, nella lingua in cui è stata presentata, al richiedente e all'autorità competente dello Stato membro da cui proviene il prodotto e, ove opportuno, deve includere una traduzione nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata depositata la domanda. Lo stesso vale per l'esito dell'opposizione.

Se il comitato consultivo esprime il proprio parere nelle procedure di opposizione, tale parere è notificato al richiedente, all'opponente e all'autorità competente dello Stato membro da cui il prodotto proviene e dove l'opponente è stabilito o risiede. La notifica include il parere del comitato consultivo nelle lingue ufficiali dell'UE degli Stati membri coinvolti nell'opposizione.

Per ulteriori informazioni sulle traduzioni, cfr. le Direttive, [parte C, Mezzi di comunicazione, obbligo di traduzione e protezione dei dati, sezione 2, Obbligo di traduzione.](#)

### 3.11.4 Consultazioni

<p><a href="#">Articolo 20 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 25 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 16 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
---	--

#### 3.11.4.1 Consultazioni tra le parti

Se l'opposizione è ritenuta ammissibile, entro due mesi dalla sua ricezione l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni. L'obiettivo di tali consultazioni consiste nel concedere alle parti un periodo di tre mesi al fine di raggiungere una composizione amichevole (l'Ufficio può prorogare tale periodo per un massimo di altri tre mesi, ove ne venga fatta richiesta sia dall'opponente sia dal richiedente entro il termine della prima proroga).

Il periodo di tre mesi decorre dalla data in cui l'Ufficio notifica alle parti l'invito ad avviare consultazioni tramite il portale [GIportal](#).

L'Ufficio offre inoltre una risoluzione alternativa delle controversie per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente, come la mediazione, , conformemente all'[articolo 170, RMUE](#). Le consultazioni sono riservate per le parti e, se la mediazione è gestita tramite il Centro di mediazione dell'Ufficio, il mediatore.

Nel corso della consultazione le parti devono trasmettersi reciprocamente le informazioni utili.

Il richiedente deve comunicare all'Ufficio l'esito delle consultazioni (anche nel caso in cui queste si siano svolte attraverso la mediazione offerta dall'Ufficio) tramite il portale [GIportal](#) entro un mese dalla fine del periodo di consultazione. A tale scopo, il richiedente deve presentare una «[Comunicazione relativa all'esito delle consultazioni tra le parti](#)» che indichi, tra l'altro, il risultato delle consultazioni e le eventuali modifiche del disciplinare di produzione o del documento unico.

Nel caso in cui, in seguito alle consultazioni, le parti raggiungano un accordo, l'Ufficio ne controlla la conformità al diritto dell'UE. Qualora l'accordo raggiunto dalle parti comporti la modifica dei dati pubblicati a norma dell'[articolo 23, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), l'Ufficio procede al riesame della domanda modificata.

L'Ufficio comunica inoltre l'esito delle consultazioni all'autorità competente.

Allo stesso tempo, l'Ufficio invita l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene il prodotto a indicare se reputa necessario lo svolgimento di un'ulteriore procedura nazionale di opposizione ai sensi dell'[articolo 16, paragrafo 15, del](#)

[regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#). Qualora sia in corso un'ulteriore opposizione a livello nazionale, l'Ufficio sospende la fase della procedura a livello di Unione fino alla conclusione della nuova opposizione nazionale e fino a quando non venga trasmessa all'Ufficio la versione modificata del documento unico e del disciplinare di produzione, al fine di ripetere l'esame di cui all'[articolo 25, paragrafo 8, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello dell'Unione, punto 3.5 Esame da parte dell'Ufficio](#)). Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale, ma soddisfi comunque le condizioni per la registrazione, si procede a una nuova pubblicazione della domanda modificata ai fini dell'opposizione, in conformità dell'[articolo 23, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

In caso di mancato accordo, una volta esaminate le osservazioni dell'opponente e del richiedente, l'Ufficio decide, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone e con riferimento al territorio dell'UE, se accettare o respingere la domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Nell'esame dell'opposizione, l'Ufficio non è tenuto a pronunciarsi espressamente su ciascuna delle argomentazioni presentate dall'opponente (cfr. per analogia la sentenza del 21/02/2024, [T-361/21](#), Halloumi, EU:T:2024:99, § 79).

In seguito all'esame dell'opposizione, l'Ufficio emette una decisione in merito alla registrazione dell'indicazione geografica. Tale decisione è pubblicata nel [registro dell'Unione](#) in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Inoltre, un riferimento a detta decisione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ([articolo 29, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Quasiassi parte della procedura di opposizione che abbia subito un pregiudizio dalla decisione può presentare ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'Ufficio (cfr. le Direttive, [parte G, Ricorso](#)).

#### 3.11.4.2 Consultazione presso il comitato consultivo

In qualsiasi fase della procedura di opposizione la divisione Indicazioni geografiche può consultare il comitato consultivo ([articolo 25, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). In tal caso le parti, l'autorità competente o il punto di contatto unico degli Stati membri e/o l'autorità competente dei paesi terzi, a seconda dei casi, in base al luogo in cui le parti sono stabilite o residenti, sono informati tramite il portale [Gportal](#) e viene sospeso il periodo di consultazione di tre mesi ([articolo 16, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

La divisione Indicazioni geografiche notifica il parere del comitato consultivo alle parti, all'autorità competente o al punto di contatto unico degli Stati membri in cui le parti

sono stabilite o residenti, nelle lingue ufficiali dell'UE dei rispettivi Stati membri. Se la parte è stabilita o residente in un paese terzo o le parti sono stabilite o residenti in un paese terzo, la divisione Indicazioni geografiche notifica il parere del comitato consultivo all'autorità competente dei paesi terzi nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata presentata la domanda di registrazione o di opposizione, a seconda dei casi ([articolo 16, paragrafo 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

I pareri del comitato consultivo non sono vincolanti per la divisione IG.

(Per ulteriori informazioni sul comitato consultivo, cfr. le Direttive, [parte B, Organizzazione dell'Ufficio, sezione 2, Comitato consultivo](#)).

### 3.12 Notifica di osservazioni

<a href="#">Articolo 4, paragrafo 10, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 17 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 27 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

Secondo la definizione fornita dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, la notifica di osservazioni è un'osservazione scritta depositata presso l'Ufficio che indica inesattezze nella domanda o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda, compresa la possibile violazione di altri elementi del diritto dell'UE. La notifica di osservazioni non avvia una procedura di opposizione.

Può essere presentata dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un altro Stato membro o in un paese terzo.

La presentazione di una notifica di osservazioni non conferisce alcun diritto al mittente, né quest'ultimo diventa parte della procedura.

La notifica di osservazioni deve essere inviata tramite il portale GIportal entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione nel [registro dell'Unione](#).

La notifica è redatta in conformità al [modulo](#) «Notifica di osservazioni».

La notifica di osservazioni non può essere utilizzata per presentare alcuno dei motivi di opposizione poiché non attiva, in alcun modo, la procedura di opposizione (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.11.12 Identificazione dei motivi di opposizione](#)).

L'Ufficio comunica la notifica di osservazioni al richiedente la registrazione dell'indicazione geografica e all'autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto.

L'Ufficio tiene conto della notifica di osservazioni al momento di decidere in merito all'ammissibilità della registrazione della domanda, fatto salvo il caso in cui la notifica di osservazioni sia poco chiara o palesemente inesatta o venga inviata al di fuori dei termini sopra indicati.

Sulla base delle informazioni contenute nella notifica di osservazioni, l'Ufficio può procedere a un riesame della domanda ai sensi dell'[articolo 23, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e sospendere tutte le opposizioni depositate avverso la registrazione di tale indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali ([articolo 17, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

### 3.12.1 Lingue di comunicazione

Se è stata presentata una notifica di osservazioni, l'Ufficio trasmette la procedura al richiedente e all'autorità competente dello Stato membro da cui proviene il prodotto nella stessa lingua in cui la notifica di osservazioni è stata presentata e, ove pertinente, fornisce una traduzione nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata presentata la domanda di registrazione ([articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Per ulteriori informazioni sulle traduzioni, cfr. le Direttive, [parte C, Mezzi di comunicazione, obbligo di traduzione e protezione dei dati, sezione 2, Obbligo di traduzione](#).

## 3.13 Modifiche

<a href="#">Articolo 31 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articoli 18-24 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	--

Il disciplinare di produzione può essere modificato una volta che l'indicazione geografica è stata registrata.

Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituisce due tipi di modifiche: modifica dell'Unione e modifica ordinaria. Questa distinzione è importante ai fini dell'approvazione delle modifiche:

- le modifiche dell'Unione devono essere approvate dall'Ufficio in seguito alla valutazione favorevole a livello nazionale condotta dall'autorità competente; e

- le modifiche ordinarie sono approvate dall'autorità competente a livello nazionale e comunicate all'Ufficio solo a titolo informativo e ai fini della pubblicazione nel [registro dell'Unione](#).

### 3.13.1 Modifiche dell'Unione

Le modifiche dell'Unione sono i cambiamenti apportati al disciplinare di produzione che **comportano una revisione del documento unico e soddisfano una delle seguenti condizioni:**

- la modifica consiste in un cambiamento del nome protetto come indicazione geografica o dell'uso di tale nome;
- sussiste il rischio che la modifica pregiudichi il legame tra la zona geografica e il prodotto; oppure
- la modifica comporta restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

La richiesta di modifica del disciplinare di produzione può essere presentata all'autorità competente:

- dal **richiedente**, come iscritto nel registro dell'Unione; oppure
- **da un produttore che utilizza un'indicazione geografica registrata.**

La fase nazionale è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro prevista per questa procedura.

In caso di una richiesta di modifica dell'Unione, il richiedente deve fornire informazioni specifiche per garantire che la procedura sia chiara e motivata. La richiesta deve includere:

- la denominazione protetta;
- lo Stato membro, il paese terzo o la regione a cui appartiene la zona geografica;
- i dati che identificano il richiedente come il depositante originale o un produttore attuale che utilizza l'indicazione geografica;
- le voci del disciplinare di produzione e del documento unico interessate dalla modifica;
- i motivi per cui la modifica costituisce una modifica dell'Unione;
- la descrizione di ciascuna modifica proposta, unitamente alla relativa giustificazione;
- l'indicazione di ogni modifica ordinaria indissolubilmente legata alla modifica dell'Unione;
- una versione aggiornata del documento unico che rifletta le modifiche;
- un riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione modificato;
- una dichiarazione dell'autorità nazionale competente che confermi il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Tutte le fasi relative all'approvazione di una modifica dell'Unione seguono la *procedura di registrazione standard* che trova applicazione per le domande di registrazione di un nome come indicazione geografica. È necessario che sia svolta, mutatis mutandis, sia la fase nazionale dell'esame sia la fase a livello di Unione, compresa la possibilità di presentare un'opposizione avverso la modifica dell'Unione (cfr. le Direttive, [parte D](#),

[Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 2 Fase nazionale](#); e le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione](#)).

In seguito alla decisione favorevole a livello nazionale, tramite il portale [GIportal](#), l'autorità competente presenta all'Ufficio una richiesta di modifica dell'Unione. A tal fine è disponibile un [modulo](#) online.

Qualora la richiesta di modifica dell'Unione riguardi sia modifiche dell'Unione sia modifiche ordinarie, l'Ufficio esamina esclusivamente le modifiche dell'Unione.

### 3.13.2 Modifiche ordinarie

Per modifica ordinaria si intende **qualsiasi cambiamento di altro genere apportato a un disciplinare di produzione che non rientri all'interno della categoria delle modifiche dell'Unione**. Tale modifica può comportare, ad esempio, la modifica del documento unico, oppure limitarsi alle modifiche del disciplinare di produzione.

La richiesta di modifica del disciplinare di produzione può essere presentata all'autorità competente:

- dal **richiedente**, come iscritto nel registro dell'Unione; oppure
- **da un produttore che utilizza un'indicazione geografica registrata**.

La fase nazionale è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro prevista per questa procedura.

Le modifiche ordinarie vengono **esaminate esclusivamente dall'autorità competente di uno Stato membro**. Una volta approvate a livello nazionale, le modifiche ordinarie sono **comunicate all'Ufficio** dall'autorità competente. L'Ufficio pubblica nel [registro dell'Unione](#) la descrizione della modifica ordinaria e il **documento unico modificato in tutte le lingue dell'UE**.

Qualora la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, l'Ufficio pubblica nel registro dell'Unione **solo la descrizione della modifica ordinaria nella lingua in cui questa è stata ricevuta** ([articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Le modifiche ordinarie **possono essere temporanee**. Ciò può verificarsi se le modifiche consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare di produzione risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario, da disastri naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute dalle autorità competenti oppure da un disastro provocato dall'uomo, come una guerra, una minaccia di guerra o un attacco terroristico.

È importante osservare che, **nel caso di modifiche ordinarie, il ruolo dell'Ufficio si limita a garantire che tali modifiche siano iscritte nel [registro dell'Unione](#)**. Quando procede alla pubblicazione di tali modifiche ordinarie, l'Ufficio non riesamina il contenuto della modifica ordinaria né esercita alcun potere decisionale. La

responsabilità del contenuto della modifica ordinaria resta a carico dell'**autorità nazionale competente**, alla quale spetta **verificare** che la modifica del disciplinare presentata sia conforme alle disposizioni applicabili, garantendo anche, tra l'altro, che dette modifiche costituiscano modifiche ordinarie ai sensi del diritto applicabile (cfr. per analogia [T-361/21](#), Halloumi, EU:T:2024:99, § 32).

In seguito a una decisione favorevole a livello nazionale, l'autorità competente comunica all'Ufficio l'approvazione della modifica ordinaria o temporanea tramite il portale [Giportal](#). È disponibile un [modulo](#) online che fornisce una panoramica delle informazioni richieste per la comunicazione all'Ufficio di modifiche ordinarie o temporanee.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte D Procedure in materia di indicazioni  
geografiche***

***Sezione 3 Procedura di registrazione diretta***



<p><a href="#">Articolo 19 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 20 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 21, lettera b), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 71, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>
---	--

La procedura di registrazione diretta si applica alle domande in cui lo Stato membro di cui è originario il prodotto è esentato dall'istituzione di un regime nazionale di valutazione delle domande di registrazione di IG. In tali casi, i richiedenti presentano le proprie domande di registrazione di IG direttamente all'Ufficio e l'esame (opposizioni incluse) è effettuato da quest'ultimo, senza che sia stata adottata una decisione precedente a livello nazionale. Per qualsiasi problema tecnico relativo ai prodotti e alle domande, l'Ufficio, durante l'esame, può richiedere l'assistenza del punto di contatto unico nominato dallo Stato membro di cui è originario il prodotto o del comitato consultivo.

Questa procedura è consentita per qualsiasi domanda nazionale, richiesta di modifica del disciplinare di produzione o richiesta di cancellazione che sia presentata direttamente all'Ufficio e provenga da uno Stato membro cui è stata concessa una dispensa dall'istituzione di un regime nazionale per svolgere la fase nazionale della procedura di domanda (ossia **Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia**) ([articolo 19 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#))<sup>16</sup>.

Le domande provenienti dai sette Stati membri summenzionati devono essere presentate direttamente all'Ufficio tramite la procedura di registrazione diretta.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'[articolo 19, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento](#), l'applicazione della dispensa concessa può cessare se:

- la Commissione europea revoca la dispensa perché il numero di domande dirette presentate all'Ufficio supera notevolmente la stima indicata dallo Stato membro; oppure
- lo Stato membro informa per iscritto la Commissione europea della sua decisione di non avvalersi più di tale dispensa e di designare invece un'autorità competente ai fini dell'amministrazione della fase dello Stato membro della procedura di registrazione. La suddetta decisione non può influire sulle procedure di registrazione in corso.

La procedura di registrazione diretta consta solo della fase a livello di Unione, che è svolta dall'Ufficio con l'assistenza dello Stato membro tramite il «punto di contatto unico».

L'Ufficio esige il pagamento di una tassa per la procedura di registrazione diretta. L'importo della tassa è stabilito nell'[allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (per maggiori informazioni sulle tasse, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, 3 Domanda, punto 3.2 Tasse per la presentazione della domanda](#)).

## 1 Richiedente

I richiedenti le indicazioni geografiche di uno Stato membro cui sia stata concessa la dispensa dall'obbligo di trattare le domande a livello nazionale presentano le loro domande direttamente presso l'Ufficio utilizzando il portale [GIportal](#). (Per ulteriori informazioni su chi può richiedere un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 1 Richiedente](#)).

### 1.1 Assistenza professionale

Ai fini del deposito di una domanda di indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali non è richiesta la rappresentanza dinanzi all'Ufficio.

Tuttavia, i richiedenti possono ricevere l'assistenza di un professionista (cfr. le [Direttive, parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 1.4 Assistenza professionale](#)).

## 2 Punto di contatto unico in qualità di contatto per l'assistenza tecnica dello Stato membro

<a href="#">Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 14, paragrafi 2 e 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 19, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 20, paragrafi 4 e 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 32, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

Gli Stati membri cui è stata concessa una dispensa dalla fase nazionale devono designare, entro il 2 dicembre 2025 ([articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)), un punto di contatto unico per eventuali problemi tecnici relativi alle domande nell'ambito della procedura di registrazione diretta di un'IG per prodotti artigianali e industriali.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione europea e all'Ufficio i [dati del punto di contatto unico](#). Quest'ultimo, che è disciplinato dal diritto nazionale del rispettivo Stato membro, è indipendente dai richiedenti e imparziale e deve disporre delle competenze e delle conoscenze locali necessarie in materia di indicazioni geografiche.

I richiedenti degli Stati membri che hanno ottenuto la dispensa dalla fase nazionale possono rivolgersi al punto di contatto unico per ulteriori informazioni.

### 3 Domanda

<a href="#">Articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articoli da 7 a 12 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 1 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Moduli (scaricabili)</a>
<a href="#">Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

La domanda deve contenere quanto segue:

1. il disciplinare di produzione, come indicato nell'[articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
2. il documento unico, come indicato nell'[allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
3. la documentazione di accompagnamento di cui all'[articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);

(Per maggiori informazioni sui documenti summenzionati, cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda](#)).

Nel caso in cui la domanda non contenga uno qualsiasi dei documenti summenzionati, il richiedente riceve una notifica di irregolarità con la quale è invitato a inviare il documento mancante entro due mesi dalla suddetta notifica. Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali viene respinta.

Qualora venga aggiornato, il disciplinare di produzione deve essere ripresentato all'Ufficio. Inoltre, qualsiasi modifica del disciplinare di produzione che abbia un impatto sul documento unico deve riflettersi in quest'ultimo. Ogni modifica deve essere comunicata all'Ufficio.

L'Ufficio, in stretta collaborazione con il punto di contatto unico (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, 2 Punto di contatto unico](#)), si adopera per fornire assistenza al richiedente in relazione alla preparazione del documento unico ([articolo 10,](#)

[paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

### 3.1 Domande congiunte in una zona geografica transfrontaliera

<a href="#">Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri o di uno Stato membro e di un paese terzo o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un'indicazione geografica relativa a tale prodotto. Nel caso di una domanda congiunta riguardante uno Stato membro che ha ottenuto una dispensa dall'obbligo di svolgere la fase nazionale, la domanda all'Ufficio deve essere presentata:

- dall'autorità competente di uno Stato membro, se alcuni dei richiedenti provengono da uno Stato membro che svolge la fase nazionale, ossia trova applicazione la procedura di registrazione standard;
- da uno dei richiedenti, se tutti i richiedenti provengono da Stati membri a cui è stata concessa detta dispensa; o
- da un richiedente nello Stato membro che ha ottenuto detta dispensa, se l'altro o gli altri richiedenti provengono da un paese terzo.

La domanda congiunta deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari per ciascun richiedente, in conformità delle procedure loro applicabili, ossia le informazioni e i documenti applicabili per le procedure standard, le procedure dirette o per paesi terzi, a seconda dei casi.

L'Ufficio trasmette qualsiasi notifica o decisione all'autorità competente che ha presentato domanda congiunta all'Ufficio ai sensi dell'[articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e dell'[articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

## 3.2 Tassa per la presentazione della domanda

<a href="#">Considerando 70 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 30 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Considerando 75, punto xv), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 65 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Decisione n. EX-25-13</a> del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 1° dicembre 2025, relativa alle modalità di pagamento di tasse e tariffe	

L'Ufficio addebita una tassa di 1 500 EUR per le domande di registrazione di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali presentate nell'ambito della procedura di registrazione diretta.

Inoltre, l'Ufficio esige il pagamento di una tassa di 750 EUR per le richieste di modifica del disciplinare di produzione.

### 3.2.1 Pagamento delle tasse

Le norme specifiche sul pagamento di tasse e oneri riguardanti le indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti artigianali e industriali sono stabilite dall'[articolo 65 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) nonché dall'[articolo 30](#) e dall'[allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#). L'elenco completo delle tasse è disponibile sul [sito web dell'EU IPO](#).

Le tasse dovute all'Ufficio devono essere pagate in euro mediante bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio entro dieci giorni di calendario dal deposito della domanda o della richiesta. Le relative coordinate bancarie sono disponibili sul [sito web dell'EU IPO](#).

## 3.3 Data della domanda

Per informazioni sulla data della domanda, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, paragrafo 3.3 Data della domanda](#).

## 4 Lingue di comunicazione

La comunicazione con il richiedente e il punto di contatto unico del rispettivo Stato membro nella procedura di esame diretta si svolge nella lingua utilizzata per presentare la domanda dinanzi all'Ufficio. Per le presentazioni dinanzi all'Ufficio si può utilizzare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.

Le opposizioni sono notificate al richiedente e al punto di contatto unico nella lingua in cui sono state presentate e, ove pertinente, l'Ufficio include una traduzione nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata presentata la domanda. Lo stesso vale per l'esito dell'opposizione.

Le notifiche di osservazioni sono comunicate al richiedente e al punto di contatto unico nella lingua in cui sono state depositate e, ove pertinente, l'Ufficio fornisce una traduzione nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata presentata la domanda.

Se il comitato consultivo esprime un parere durante la procedura di esame, tale parere è notificato al richiedente e al punto di contatto unico nella lingua ufficiale dell'UE del rispettivo Stato membro.

Se il comitato consultivo esprime il proprio parere nelle procedure di opposizione, tale parere è notificato al richiedente, all'opponente e al punto di contatto unico dello Stato membro di cui il prodotto è originario e dove l'opponente è stabilito o risiede. La notifica include il parere nelle lingue ufficiali dell'UE degli Stati membri coinvolti nell'opposizione. Per ulteriori informazioni sulle traduzioni, cfr. le Direttive, [parte C, Mezzi di comunicazione, obbligo di traduzione e protezione dei dati, sezione 2, Obbligo di traduzione](#).

Per informazioni sulla lingua di comunicazione, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, paragrafo 3.4 Lingue di comunicazione](#).

## 5 Comunicazioni

<a href="#">Articolo 14 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 38, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

Qualsiasi notifica in merito a problemi tecnici relativi alla domanda è indirizzata sia al richiedente che al punto di contatto unico ([articolo 20, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e](#)

[industriali](#)), mentre qualsiasi comunicazione finalizzata alla richiesta di assistenza per la procedura di esame è indirizzata esclusivamente al punto di contatto unico ([articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento](#)).

Se la domanda di registrazione non soddisfa i requisiti del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio notifica al richiedente i motivi dell'eventuale rigetto, il termine per rettificare o completare la domanda, o per formulare osservazioni, oltre a informarlo dell'eventuale rigetto della domanda qualora questa non venga rettificata o completata entro il termine ([articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

L'Ufficio invia le sue richieste specifiche di chiarimenti al punto di contatto unico tramite il portale [Giportal](#), indicando gli aspetti specifici che il punto di contatto unico è tenuto a esaminare e/o verificare e quando occorra rilasciare una dichiarazione per verificare tali informazioni ([articolo 14, paragrafo 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Per ulteriori informazioni sui mezzi di comunicazione, cfr. le Direttive, [parte C, Mezzi di comunicazione, obbligo di traduzione e protezione dei dati, sezione 1, Mezzi di comunicazione](#).

## 6 Esame da parte dell'Ufficio

Qualora constati che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni in proposito al richiedente e chiede di completare o rettificare la domanda entro due mesi. La domanda è respinta se questa non viene completata o rettificata entro il termine.

L'Ufficio effettua un controllo incrociato del documento unico con il disciplinare di produzione per evitare possibili differenze.

Durante l'esame delle domande di registrazione diretta, ai sensi dell'[articolo 20, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), l'Ufficio può chiedere l'assistenza del punto di contatto unico dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda:

- l'esame di determinati aspetti specifici delle domande dirette;
- la verifica delle informazioni fornite dal richiedente nelle domande dirette;
- il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni;
- la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione a tali domande.

Assistendo l'Ufficio, il punto di contatto unico può consultare altri esperti in possesso di conoscenze sui prodotti e/o settoriali.

Tale assistenza deve essere prestata entro due mesi. Tuttavia, lo Stato membro può chiedere di prorogare il termine di altri due mesi. Se, al termine di tale periodo, non è stata prestata assistenza, l'esame è sospeso per un periodo fino a sei mesi, durante il quale lo Stato membro interessato è ancora autorizzato a reagire. Scaduto tale

termine, se non è pervenuta alcuna risposta dal punto di contatto unico, la divisione IG consulta il comitato consultivo prima di adottare una decisione definitiva sulla domanda.

## 7 Durata del periodo di esame

Nella procedura di registrazione diretta la durata dell'esame da parte dell'Ufficio non è soggetta ad alcun termine.

## 8 Decisione

Per informazioni sulla decisione dell'Ufficio, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, punto 3.7 Decisione](#).

## 9 Periodi transitori

Per informazioni sui periodi transitori, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, paragrafo 3.9 Periodi transitori](#)).

## 10 Opposizione

Quando l'Ufficio conclude l'esame di una domanda di IG, a condizione che siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda nel [registro dell'Unione](#) in vista di eventuali opposizioni. Ai sensi dell'[articolo 25 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell'Unione europea, è possibile presentare un'opposizione all'Ufficio.

Per le domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta, la procedura di opposizione dell'Unione è l'unica disponibile; un'opposizione può essere presentata da qualsiasi autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, comprese quelle stabilite o residenti nello Stato membro da cui proviene il prodotto.

Le parti del procedimento di opposizione sono il richiedente e l'opponente.

L'opposizione deve contenere un'autorizzazione rivolta all'Ufficio affinché quest'ultimo notifichi l'opposizione al richiedente e al punto di contatto unico da cui proviene il prodotto [[articolo 16, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)], compresi eventuali dati personali. Se l'opposizione non contiene l'autorizzazione, l'Ufficio notifica

l'irregolarità all'opponente che dispone di sette giorni di tempo per completare l'opposizione. Se l'opponente non completa l'opposizione, questa si considera non presentata ([articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Per presentare un'opposizione è necessario utilizzare il portale [GIportal](#). L'opposizione deve contenere tutte le informazioni di cui all'[allegato III del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e all'[articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e deve basarsi su uno dei motivi contemplati dall'[articolo 26 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

L'opponente può scegliere qualsiasi lingua ufficiale dell'UE per le sue dichiarazioni dinanzi all'Ufficio.

L'opposizione costituisce una procedura *inter partes* incentrata sul contraddittorio che deve essere condotta seguendo rigorosamente il principio di imparzialità. Ciò implica che l'Ufficio debba assicurare un trattamento equo, obiettivo e imparziale di tutte le parti coinvolte, garantendo il diritto delle parti di essere ascoltate e che a ciascuna di esse siano offerte pari ed effettive opportunità di presentare argomenti e prove a sostegno delle rispettive richieste.

L'Ufficio valuterà l'eventuale opposizione e adotterà una decisione in merito alla registrazione dell'indicazione geografica.

(Per ulteriori informazioni sulla procedura di opposizione, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello dell'Unione, paragrafo 3.11 Opposizione](#)).

## 11 Notifica di osservazioni

L'Ufficio trasmetterà la notifica di osservazioni al richiedente e al punto di contatto unico.

(Per maggiori informazioni sulla notifica di osservazioni, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello dell'Unione, paragrafo 3.12 Notifica di osservazioni](#)).

## 12 Modifiche

Per quanto riguarda le modifiche del disciplinare di produzione, qualora a uno Stato membro sia stata concessa una dispensa dall'istituzione di un sistema/una procedura nazionale, l'Ufficio deciderà in merito alle richieste di **approvazione di modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie** ([articolo 31, paragrafi 4 e 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). Le modifiche ordinarie saranno esaminate e approvate dall'Ufficio in seguito alla procedura per le modifiche dell'Unione; in altri termini, la procedura per

la registrazione di una denominazione di IG si applica *mutatis mutandis* a entrambi i tipi di modifica.

(Per maggiori informazioni sulle modifiche, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello dell'Unione, paragrafo 3.13 Modifiche](#)).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte D Procedure in materia di indicazioni  
geografiche***

***Sezione 4 Procedura per la registrazione di  
IG originarie di paesi terzi***



<a href="#">Articolo 21, lettera c), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 2 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

## 1 Richiedente

La domanda è presentata direttamente presso l'Ufficio dal richiedente l'IG stabilito o residente in un paese terzo oppure dall'autorità competente di un paese terzo di cui è originario il prodotto, utilizzando il portale GIportal. (Per ulteriori informazioni su chi può richiedere un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 1 Richiedente](#)).

### 1.1 Rappresentanza

Ai fini del deposito di una domanda di indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali non è richiesta la rappresentanza dinanzi all'Ufficio.

Tuttavia, se un richiedente o l'autorità competente di un paese terzo nomina un rappresentante che sia autorizzato ad agire dinanzi all'Ufficio nelle procedure relative alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, i documenti di domanda devono includere la prova della procura (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 4, Procedura per la registrazione di IG originarie di paesi terzi, 2.1 Domanda](#)).

## 2 Fase a livello di Unione

La procedura dinanzi all'Ufficio segue i medesimi principi stabiliti nel regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali per la fase a livello di Unione nella procedura di registrazione standard (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione](#)).

Per quanto riguarda la procedura di registrazione di indicazioni geografiche di paesi terzi, l'Ufficio invia le proprie notifiche al richiedente o all'autorità competente del

paese terzo che ha presentato la domanda all'Ufficio ([articolo 22, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Per ulteriori informazioni sui mezzi di comunicazione, cfr. le Direttive, [parte C, Mezzi di comunicazione, obbligo di traduzione, termini e protezione dei dati, sezione 1, Mezzi di comunicazione](#).

## 2.1 Domanda

<a href="#">Articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articoli 7-12 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Moduli (scaricabili)</a>
<a href="#">Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

La domanda deve contenere quanto segue:

1. il disciplinare di produzione, come indicato nell'[articolo 9 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
2. il documento unico, come indicato nell'[allegato II del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
3. la documentazione di accompagnamento di cui all'[articolo 11 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#);
4. la prova legale della protezione dell'indicazione geografica nel paese terzo di origine;
5. se il richiedente è rappresentato da un agente, la prova di una procura.

(Per maggiori informazioni sui documenti summenzionati, cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 2, Domanda](#)).

Nel caso in cui la domanda non contenga uno qualsiasi dei documenti summenzionati, il richiedente riceve una notifica di irregolarità con la quale è invitato a inviare il documento mancante entro due mesi dalla suddetta notifica. Se l'irregolarità non è sanata, la domanda di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali viene respinta.

Qualora venga aggiornato, il disciplinare di produzione deve essere ripresentato all'Ufficio. Inoltre, qualsiasi modifica del disciplinare di produzione che abbia un impatto sul documento unico deve riflettersi in quest'ultimo. Ogni modifica deve essere comunicata all'Ufficio.

### 2.1.1 Domande congiunte in una zona geografica transfrontaliera

<a href="#">Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>  <a href="#">Articolo 6 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
--	---

In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri o di uno Stato membro e di un paese terzo o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un'indicazione geografica relativa a tale prodotto.

Deve presentare all'Ufficio domanda congiunta relativa a un paese terzo:

- l'autorità competente di uno Stato membro, se diversi richiedenti provengono da uno Stato membro in cui si svolge la fase nazionale, ossia trova applicazione la procedura di registrazione standard;
- un richiedente di uno Stato membro che abbia ottenuto la dispensa, se l'altro o gli altri richiedenti provengono da un paese terzo;
- da uno dei richiedenti dei paesi terzi o dall'autorità competente di uno dei paesi terzi in questione, se il prodotto è originario di una zona geografica transfrontaliera situata esclusivamente in più di un paese terzo.

La domanda congiunta deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari per ciascun richiedente, in conformità delle procedure loro applicabili, ossia le informazioni e i documenti applicabili per le procedure standard, le procedure dirette o per paesi terzi, a seconda dei casi.

L'Ufficio trasmette qualsiasi notifica o decisione all'autorità competente o al richiedente che ha presentato la domanda congiunta all'Ufficio ai sensi dell'[articolo 22, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e dell'[articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

## 2.2 Tassa per la presentazione della domanda

<a href="#">Considerando 70 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a> <a href="#">Articolo 65, paragrafo 3, lettera b), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
--	---

L'Ufficio applica una tassa di 1 500 EUR per le domande di registrazione di indicazioni geografiche relative a prodotti artigianali e industriali originari di un paese terzo.

Inoltre, l'Ufficio addebita una tassa di 750 EUR per le richieste di modifica del disciplinare di produzione.

### 2.2.1 Pagamento delle tasse

Le norme specifiche sul pagamento di tasse e oneri riguardanti le indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti artigianali e industriali sono stabilite dall'[articolo 65 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) nonché dall'[articolo 30](#) e dall'[allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#). L'elenco completo delle tasse è disponibile sul [sito web dell'EU IPO](#).

Le tasse dovute all'Ufficio devono essere pagate in euro mediante bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio entro dieci giorni di calendario dal deposito della domanda o della richiesta. I dettagli di tali conti sono disponibili sul [sito web dell'EU IPO](#).

## 2.3 Data della domanda

Per informazioni sulla data della domanda, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.3 Data della domanda](#).

## 2.4 Lingue di comunicazione

Per informazioni sulla lingua delle comunicazioni, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.4 Lingue di comunicazione](#).

Le comunicazioni con il richiedente o l'autorità competente del paese terzo avvengono nella stessa lingua in cui è stata presentata la domanda presso l'Ufficio. È possibile

utilizzare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE per le domande presentate presso l'Ufficio.

Nel caso di un'opposizione, quest'ultima è notificata al richiedente o all'autorità competente del paese terzo che ha presentato la domanda all'Ufficio nella lingua in cui è stata depositata e, ove opportuno, deve includere una traduzione nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata depositata la domanda. Lo stesso vale per l'esito dell'opposizione.

Nel caso di una notifica di osservazioni, quest'ultima è notificata al richiedente o all'autorità competente del paese terzo che ha presentato la domanda all'Ufficio nella lingua in cui è stata depositata e, ove pertinente, è fornita una traduzione nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata depositata la domanda.

Se il comitato consultivo esprime un parere durante la procedura di esame, tale parere è notificato al richiedente o all'autorità competente del paese terzo che ha presentato la domanda all'Ufficio nella lingua ufficiale dell'UE in cui è stata presentata la domanda di registrazione.

Se il comitato consultivo esprime il proprio parere nelle procedure di opposizione, tale parere è notificato al richiedente, all'opponente o all'autorità competente del paese terzo da cui il prodotto proviene e dove l'opponente è stabilito o risiede. La notifica include il parere nella lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione.

Per tutti i documenti presentati da richiedenti di paesi terzi, l'Ufficio accetta traduzioni autenticate in una delle lingue ufficiali dell'UE.

L'Ufficio comunica con chi ha depositato la domanda presso l'Ufficio, sia che si tratti dell'autorità competente sia che si tratti del richiedente, nella lingua in cui la domanda è stata presentata.

## **2.5 Esame da parte dell'Ufficio**

Per informazioni sull'esame da parte dell'Ufficio, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.5 Esame da parte dell'Ufficio](#).

## **2.6 Durata dell'esame**

L'esame deve essere effettuato entro sei mesi dalla ricezione della domanda. Qualora la durata dell'esame superi o sia probabilmente destinata a superare i sei mesi, l'Ufficio informa per iscritto il richiedente o l'autorità competente, a seconda di chi abbia presentato la domanda presso l'Ufficio, dei motivi del ritardo.

Se, durante il periodo di esame, si constata che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni al richiedente o all'autorità competente interessata e chiede di completare o rettificare la domanda entro due mesi dalla ricezione della notifica. La domanda sarà respinta se questa non viene completata o rettificata entro il termine.

## 2.7 Decisione

Per informazioni sulla decisione dell'Ufficio, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, punto 3.7 Decisione](#).

## 2.8 Periodi transitori

Per informazioni sui periodi transitori, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.9 Periodi transitori](#)). Ciò si applica a una domanda proveniente da un paese terzo, ad eccezione del riferimento all'uso continuo nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.

## 2.9 Opposizione

Una volta concluso l'esame della domanda di registrazione di un'indicazione geografica da parte dell'Ufficio, qualora vengano soddisfatte le condizioni per la registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda nel [registro dell'Unione](#) in vista di eventuali opposizioni. Ai sensi dell'[articolo 25 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell'Unione, è possibile presentare un'opposizione all'Ufficio.

Qualsiasi autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo può presentare un'opposizione.

Le parti del procedimento di opposizione sono il richiedente e l'opponente.

L'opposizione deve contenere un'autorizzazione rivolta all'Ufficio affinché quest'ultimo notifichi l'opposizione al richiedente e all'autorità competente del paese terzo da cui proviene il prodotto e, ove applicabile, all'autorità competente del paese terzo in cui l'opponente è stabilito o risiede, compresi eventuali dati personali. Se l'opposizione non contiene l'autorizzazione, l'Ufficio notifica l'irregolarità all'opponente il quale, per completare l'opposizione, dispone di sette giorni di tempo dalla data di deposito dell'opposizione. Se l'opponente non completa l'opposizione, questa si considera non presentata ([articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Per presentare un'opposizione è necessario utilizzare il portale [Gportal](#). L'opposizione deve contenere tutte le informazioni di cui all'[allegato III del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e all'[articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e deve basarsi su uno

dei motivi contemplati dall'[articolo 26 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

L'opponente può scegliere qualsiasi lingua ufficiale dell'UE per le sue dichiarazioni dinanzi all'Ufficio.

L'opposizione costituisce una procedura inter partes incentrata sul contraddittorio che deve essere condotta seguendo rigorosamente il principio di imparzialità. Ciò implica che l'Ufficio debba assicurare un trattamento equo, obiettivo e imparziale di tutte le parti coinvolte, garantendo il diritto delle parti di essere ascoltate e che a tutte le parti siano offerte pari ed effettive opportunità di presentare argomenti e prove a sostegno delle rispettive richieste.

L'Ufficio valuta l'opposizione e adotta una decisione in merito alla registrazione dell'indicazione geografica.

(Per ulteriori informazioni sulla procedura di opposizione, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.11 Opposizione](#)).

## 2.10 Notifica di osservazioni

L'Ufficio trasmette la notifica delle osservazioni al richiedente o all'autorità competente del paese terzo in funzione di chi ha presentato all'Ufficio la domanda di registrazione di un'indicazione geografica.

(Per maggiori informazioni sulla notifica di osservazioni, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello dell'Unione, paragrafo 3.12 Notifica di osservazioni](#)).

## 2.11 Modifiche

In relazione alle modifiche del disciplinare di produzione, il paese terzo da cui proviene l'indicazione geografica è responsabile dell'approvazione delle suddette modifiche nel suo territorio. La procedura di registrazione di un'indicazione geografica originaria di un paese terzo è applicabile a una richiesta di modifica dell'Unione, che deve essere presentata all'Ufficio dal richiedente o dall'autorità competente in seguito a una decisione favorevole a livello nazionale.

Le modifiche ordinarie sono esaminate esclusivamente dal paese terzo interessato. Una volta approvate a livello nazionale, le modifiche ordinarie devono essere comunicate all'Ufficio solo dall'autorità competente del paese terzo.

(Per maggiori informazioni sulle modifiche, cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 3 Fase a livello di Unione, punto 3.13 Modifiche](#)).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte D Procedure in materia di indicazioni  
geografiche***

***Sezione 5 Riconoscimento di IG esistenti /  
  
stabilite***



<a href="#">Articolo 70 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 5 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	--

Ai sensi dell'[articolo 70 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), entro il **2 dicembre 2026** la protezione nazionale specifica delle IG per i prodotti artigianali e industriali cessa e le domande pendenti si considerano non presentate, a meno che non venga presentata una richiesta di registrazione e protezione dagli Stati membri interessati a tal fine.

I nomi proposti (nomi giuridicamente protetti nel caso di Stati membri con una protezione nazionale specifica o nomi acquisiti con l'uso nel caso di Stati membri in cui non è previsto un sistema di protezione specifico), comunicati dagli Stati membri interessati alla Commissione europea e all'Ufficio entro il 2 dicembre 2026, sono esaminati conformemente alla procedura di cui agli [articoli da 22 a 30 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), ma senza che sia effettuata la procedura di opposizione a livello di Unione (vale a dire non si applicano gli [articoli da 25 a 27 del medesimo regolamento](#)).

Se uno di questi nomi proposti è generico (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 4 Termini generici](#)), non è registrato ([articolo 70, paragrafo 4, in fine, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). L'Ufficio, o la Commissione europea nelle situazioni di cui all'[articolo 30 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), registra i nomi proposti se sono conformi alle disposizioni che disciplinano l'ambito di applicazione, i requisiti in materia di IG, il disciplinare di produzione e il documento unico ([articoli 3, 6, 9 e 10 del medesimo regolamento](#)).

La protezione nazionale può essere prorogata fino al completamento della procedura di registrazione e fino a quando la decisione non sia divenuta definitiva.

Qualora sia concessa la protezione dell'Unione, il primo giorno di protezione ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sarà il giorno in cui lo Stato membro ha notificato la propria richiesta alla Commissione europea e all'Ufficio. Pertanto, se la Commissione europea e l'Ufficio non vengono informati lo stesso giorno, la data in cui viene informata la seconda delle due istituzioni sarà la prima data di protezione.

## 1 Procedura applicabile

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non è previsto un sistema di protezione, quali dei loro nomi acquisiti con l'uso desiderano registrare.

Gli Stati membri devono fornire le seguenti informazioni entro il 2 dicembre 2026:

- nome;
- disciplinare di produzione;
- documento unico; e
- documentazione di accompagnamento.

La notifica deve essere effettuata ufficialmente alla Commissione e all'Ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2025 ed entro il 2 dicembre 2026.

Al fine di adempiere l'obbligo di notifica alla Commissione europea, lo Stato membro interessato trasmette i nomi esistenti alla apposita casella di posta elettronica funzionale della Commissione.

Al fine di adempiere l'obbligo di notifica all'EU IPO, lo Stato membro interessato trasmette i nomi esistenti per mezzo del sistema digitale oppure alla apposita casella di posta elettronica funzionale dell'EU IPO: [EU IPO\\_GIs@euipo.europa.eu](mailto:EU IPO_GIs@euipo.europa.eu).

È consigliabile inviare i fascicoli soltanto quando sono completi. L'Ufficio valuta i fascicoli una volta inviati tutti i documenti richiesti.

La comunicazione dei nomi o la presentazione delle informazioni obbligatorie dopo il 2 dicembre 2026 non sono accettate ai fini del riconoscimento dei nomi esistenti.

## 2 L'esistenza del nome

A seconda che il nome esistente sia già riconosciuto come indicazione geografica ai sensi del diritto nazionale o che il nome sia semplicemente riconosciuto come tale per il suo uso sul mercato, nel senso che il riconoscimento dei nomi potrebbe provenire da un altro sistema o da un'altra legge nazionale tale da esercitare il controllo su detto uso, possono essere accettate le seguenti operazioni:

- per i nomi esistenti che sono «giuridicamente protetti» in quanto indicazioni geografiche ai sensi del diritto nazionale:
  - indicare il numero di riferimento (per esempio, il numero di registrazione dell'indicazione geografica) nella dichiarazione di conformità rilasciata da uno Stato membro, con le condizioni di registrazione di cui al regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; oppure
  - fornire le informazioni in merito alla registrazione in un documento separato, quale «documentazione di accompagnamento» alla domanda;
- per i nomi esistenti «acquisiti con l'uso»:
  - indicare, nella dichiarazione di conformità rilasciata da uno Stato membro, i motivi e il modo in cui tale nome sia stato acquisito con l'uso; oppure
  - fornire informazioni sulla acquisizione con l'uso in un documento separato, quale «documentazione di accompagnamento» alla domanda.

In entrambi i casi, e per entrambi gli scenari, quando si forniscono informazioni sul «legame» nel disciplinare di produzione e nel documento unico, occorre indicare chiaramente che il nome è in uso.

Gli Stati membri devono riportare informazioni sufficienti nel disciplinare di produzione e sintetizzarle all'interno del documento unico, al fine di indicare e descrivere chiaramente che tali nomi erano già esistenti anteriormente al 1° dicembre 2025. L'Ufficio esamina tali domande conformemente all'[articolo 70, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***



**DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

**Parte E Cancellazione**

**Sezione 1**

**Introduzione**



Una volta che un'IG sia stata registrata, tale registrazione può essere cancellata sulla base di una richiesta di cancellazione ([articolo 32 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Le informazioni necessarie per avviare una procedura di cancellazione e la procedura per decidere se la richiesta sia fondata o meno dipenderanno, in particolare, dall'identità del richiedente e dal luogo in cui è stabilito o residente.

La procedura di cancellazione non è applicabile alle IG di paesi terzi protette nell'UE a norma dell'Atto di Ginevra o di un altro accordo internazionale ([articolo 32, paragrafo 9, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

A meno che la procedura di cancellazione non sia avviata dal richiedente in nome del quale è stata registrata l'IG, le procedure di cancellazione costituiscono procedure *inter partes* incentrate sul contraddittorio che devono essere condotte seguendo rigorosamente il principio di imparzialità. Ciò implica che l'Ufficio debba assicurare un trattamento equo, obiettivo e imparziale di tutte le parti coinvolte, garantendo il diritto delle parti di essere ascoltate e che a ciascuna di esse siano offerte pari ed effettive opportunità di presentare argomenti e prove a sostegno delle rispettive richieste.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 2 Richiedente la cancellazione e  
tipo di procedura***



La procedura di cancellazione segue, con alcune specificità e a seconda del richiedente la cancellazione, le fasi procedurali stabilite per la procedura standard, quella di registrazione diretta o quella per paesi terzi:

- si applica la procedura standard (la procedura di cancellazione è avviata con la fase nazionale) quando il richiedente la cancellazione è:
  - l'autorità competente di uno Stato membro (che gestisce la fase nazionale delle procedure di cancellazione); o
  - una persona fisica o giuridica, avente un interesse legittimo e che sia stabilita o residente in uno Stato membro che gestisce la fase nazionale della procedura ([articolo 25, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)); o
  - il richiedente iscritto nel [registro dell'Unione](#) (se è stabilito o residente in uno Stato membro che svolge la fase nazionale del procedimento, ossia uno Stato membro che non ha chiesto, oppure ottenuto, una dispensa);
- si applica la procedura diretta (la procedura di cancellazione è avviata direttamente nella fase a livello di Unione) quando il richiedente la cancellazione è:
  - una persona fisica o giuridica, avente un interesse legittimo e che sia stabilita o residente in uno Stato membro che ha ottenuto una dispensa (Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia) ([articolo 25, paragrafo 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)); o
  - il richiedente iscritto nel registro dell'Unione (se è stabilito o residente in Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Finlandia o Svezia);
- si applica la procedura per paesi terzi (la procedura di cancellazione è avviata con la fase a livello di Unione) quando il richiedente la cancellazione è:
  - una persona fisica o giuridica, avente un interesse legittimo e che sia stabilita o residente in un paese terzo; oppure
  - l'autorità competente di un paese terzo ([articolo 25, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Anche la Commissione europea o l'EUIPO possono avviare una procedura di cancellazione. Le peculiarità di questa procedura sono descritte di seguito (cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 7, Cancellazione avviata dalla Commissione europea o dall'Ufficio](#)).

Se il richiedente la cancellazione nomina un professionista affinché questi lo assista dinanzi all'Ufficio, si applicano gli stessi principi che trovano applicazione nelle procedure di registrazione (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, 1.4 Assistenza professionale](#)).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 3 Richiesta di cancellazione***



Quando viene presentata all'Ufficio, la richiesta di cancellazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. il nome registrato di cui si propone la cancellazione [[articolo 25, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)];
2. lo Stato membro o il paese terzo di cui è originaria l'IG interessata dalla cancellazione [[articolo 25, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)];
3. una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede di cancellare la registrazione [[articolo 25, paragrafo 1, lettera f\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)] (questo requisito non si applica all'autorità competente di uno Stato membro, [articolo 25, paragrafo 7, del medesimo regolamento](#));
4. un'indicazione dei motivi di cancellazione [[articolo 25, paragrafo 1, lettera g\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)], tranne quando il richiedente iscritto nel [registro dell'Unione](#) è il richiedente la cancellazione ([articolo 25, paragrafo 2, del medesimo regolamento](#));
5. le spiegazioni e i motivi di cancellazione [[articolo 25, paragrafo 1, lettera h\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)];
6. la prova del pagamento delle tasse, ove applicabile [[articolo 25, paragrafo 1, lettera j\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)].

Inoltre, a seconda di chi presenta la richiesta all'Ufficio, devono essere inviati i seguenti documenti:

- richiesta presentata dagli Stati membri che gestiscono la fase nazionale:
  - il nome e i recapiti delle autorità dello Stato membro che presentano la richiesta di cancellazione ([articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
  - il nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione nella fase nazionale della procedura [[articolo 25, paragrafo 1, lettera e\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)], a meno che il richiedente la cancellazione non sia l'autorità competente di uno Stato membro ([articolo 25, paragrafo 7, del medesimo regolamento](#));
  - una dichiarazione dello Stato membro di cui all'[articolo 22, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) [[articolo 25, paragrafo 1, lettera i\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)];
- per i richiedenti residenti o stabiliti in Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Finlandia o Svezia:

- il nome e i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di cancellazione ([articolo 25, paragrafo 10, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- per i richiedenti residenti o stabiliti in paesi terzi:
  - il nome e i recapiti dell'autorità o della persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di cancellazione, se del caso ([articolo 25, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
  - il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, degli organismi o delle persone fisiche che verificano la conformità al disciplinare di produzione [[articolo 25, paragrafo 1, lettera d\), del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)].

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 4 Motivi di cancellazione***



Un'IG per i prodotti artigianali e industriali può essere cancellata per i seguenti motivi ([articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)):

- è stata registrata in violazione delle norme riguardanti:
  - termini generici quali definiti all'[articolo 42, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 4 Termini generici](#));
  - indicazioni geografiche omonime quali definite all'[articolo 43, paragrafi 1 o 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 5 Omonimi](#)); oppure
  - conflitti tra indicazioni geografiche e marchi anteriori che godono di notorietà o marchi notoriamente conosciuti che possono indurre in errore il consumatore quanto alla natura del prodotto, in base a quanto stabilito dall'[articolo 44, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte A, Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sezione 3, Nome, 6 Conflitto con marchi anteriori](#));
- la conformità al disciplinare di produzione da parte del prodotto non può più essere garantita [[articolo 32, paragrafo 2, lettera a\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)];
- non è stato immesso sul mercato per un periodo continuativo di almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale IG [[articolo 32, paragrafo 2, lettera b\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)].

Se la domanda di cancellazione è presentata dal richiedente come indicato nel [registro dell'Unione](#), non è necessaria l'indicazione dei motivi.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 5 Tasse***



L'obbligo o meno di versare le tasse al momento della presentazione della richiesta di cancellazione all'Ufficio dipende dalla modalità di registrazione dell'IG:

- tassa per la cancellazione di un'IG registrata nell'ambito della procedura di registrazione standard – nessuna tassa;
- tassa per la cancellazione di un'IG registrata nell'ambito della procedura di registrazione diretta – 630 EUR;
- tassa per la cancellazione di un'IG registrata nell'ambito della procedura di registrazione per paesi terzi – 630 EUR.

In via eccezionale, quando la procedura di cancellazione è avviata dal richiedente iscritto nel [registro dell'Unione \(articolo 32, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali\)](#), non è dovuta alcuna tassa all'Ufficio.

È possibile che, nel caso in cui la procedura debba essere avviata nella fase nazionale (procedura standard), siano dovute tasse nazionali alle autorità competenti degli Stati membri. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a ciascuna autorità competente ([elenco](#)).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 6 Esame***



## 1 Procedura standard

Quando, a seconda del richiedente la cancellazione (cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 2, Richiedente la cancellazione e tipo di procedura](#)), si applica mutatis mutandis la procedura di registrazione standard ([articolo 32, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)), la procedura di cancellazione consta di una fase nazionale e di una fase a livello di Unione.

### 1.1 Fase nazionale

La richiesta di cancellazione deve essere presentata all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il richiedente la cancellazione è stabilito o residente.

La cancellazione può essere avviata anche dall'autorità competente dello Stato membro.

L'autorità competente esamina la richiesta e decide se presentarla o meno all'Ufficio ([articolo 25, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). L'esame nella fase nazionale deve comprendere:

- la possibilità per il richiedente la cancellazione di completare o correggere la relativa richiesta entro un termine stabilito ([articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- un periodo di opposizione (obiezione alla richiesta di cancellazione) per consentire a coloro che sono stabiliti o residenti in tale Stato membro di opporsi alla richiesta di cancellazione, ossia di sostenere che l'IG debba restare nel [registro dell'Unione](#) ([articolo 15](#) in combinato disposto con [l'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Tuttavia, esistono alcune eccezioni all'esigenza di presentare un'opposizione nazionale (obiezione) alla richiesta di cancellazione:

- qualora la richiesta di cancellazione si basi su un motivo di cui all'[articolo 32, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (nel caso di un'IG generica o in conflitto con un marchio o un nome omonimo) e tale motivo si applichi esclusivamente al di fuori della competenza territoriale dello Stato membro che gestisce la fase nazionale; o
- qualora l'IG sia originaria di uno Stato membro diverso da quello che gestisce la fase nazionale o sia originaria di un paese terzo.

Nei casi di cui sopra, l'autorità competente che svolge la fase nazionale verifica soltanto se la richiesta di cancellazione sia completa e se sia stata presentata in

conformità del [modulo](#) pertinente ([articolo 25, paragrafi 1, 2, 5 e 6, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

Se la fase nazionale termina con una decisione di accoglimento della richiesta di cancellazione, l'autorità competente presenta tale richiesta all'Ufficio tramite il portale [Gportal](#) per avviare la fase al livello dell'Unione.

## 1.2 Fase a livello di Unione

### 1.2.1 Esame da parte dell'Ufficio

L'Ufficio **esamina** qualsiasi richiesta di cancellazione entro sei mesi ([articolo 23, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con [l'articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)). Qualora il periodo di esame sia probabilmente destinato a superare tale termine, l'Ufficio informa il richiedente la cancellazione.

Se si constata che la richiesta di cancellazione è incompleta o inesatta, o che occorrono informazioni supplementari, l'Ufficio invita l'autorità competente dello Stato membro a porre rimedio a eventuali irregolarità nella richiesta di cancellazione presentata. Il richiedente la cancellazione è informato al riguardo (salvo il caso in cui l'autorità competente dello Stato membro non abbia avviato la cancellazione a livello nazionale).

Se **l'IG di cui si propone la cancellazione è stata registrata tramite la procedura di registrazione diretta**, l'Ufficio valuterà se consultare il comitato consultivo o il punto di contatto unico dello Stato membro pertinente (ultima frase dell'[articolo 32, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). In tal caso il termine per l'esame sarà sospeso.

### 1.2.2 Opposizione (obiezione alla richiesta di cancellazione)

Se si constata che la richiesta di cancellazione è corretta, **l'Ufficio procede alla relativa pubblicazione** nel registro dell'Unione, dove detta richiesta sarà disponibile per **tre mesi** al fine di consentire **la presentazione di opposizioni** alla cancellazione dell'indicazione geografica ([articolo 23, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con [l'articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)). Inoltre, l'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, qualora non abbia avuto la possibilità di opporsi a tale richiesta nell'ambito della fase nazionale, può prendere parte al procedimento di cancellazione chiedendone il rigetto da parte dell'Ufficio.

Ai sensi dell'[articolo 32, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), prima di decidere di cancellare la registrazione, l'Ufficio:

- informa il richiedente iscritto nel [registro dell'Unione](#), a meno che la cancellazione della registrazione non sia stata richiesta dal richiedente stesso ([articolo 32, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#));
- consulta l'autorità competente del paese terzo se l'IG in questione proviene da tale paese terzo.

Se non si sollevano obiezioni in merito alla cancellazione e l'Ufficio ritiene che i requisiti del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali siano soddisfatti, l'Ufficio procede alla cancellazione dell'IG ([articolo 29](#) in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)).

Nel caso in cui sia presentata un'obiezione alla cancellazione, ai sensi dell'[articolo 25, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), e in combinato disposto con l'[articolo 16, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#), l'Ufficio notifica immediatamente l'obiezione al richiedente la cancellazione e all'autorità competente dello Stato membro che ha trasmesso all'Ufficio la richiesta di cancellazione e, entro due mesi dalla ricezione dell'opposizione, invita il richiedente e l'opponente ad avviare consultazioni per un periodo di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi ([articolo 25, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)) qualora l'opponente e il richiedente la cancellazione lo richiedano durante il periodo iniziale.

L'Ufficio offre inoltre una risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, per le consultazioni tra il richiedente la cancellazione e l'opponente, come indicato dall'[articolo 170, RMUE](#).

Entro un mese dalla fine delle consultazioni, il richiedente la cancellazione deve comunicare all'Ufficio l'esito delle stesse tramite il portale [Giportal](#) (è disponibile un [modulo](#) a tal fine).

Nel caso in cui si raggiunga un accordo tra le parti, l'Ufficio ne controlla la conformità al diritto dell'UE ([articolo 29, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)) e adotta successivamente una decisione per concludere la procedura di cancellazione.

In assenza di un accordo, l'Ufficio decide, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone e relativamente al territorio dell'UE, se la richiesta di cancellazione sia fondata e se procedere al respingimento della richiesta o alla cancellazione dell'indicazione geografica ([articolo 29, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)).

## 2 Procedura diretta

### 2.1 Esame da parte dell'Ufficio

L'esame di una richiesta di cancellazione prevede delle tappe simili a quelle che trovano applicazione nella fase a livello di Unione per le cancellazioni per le quali si applica la procedura standard (cfr. Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 6, Esame, 1 Procedura standard](#)), con le seguenti particolarità:

- La procedura di cancellazione è avviata presentando la richiesta di cancellazione direttamente all'Ufficio tramite il portale [Gportal](#).
- Nel caso della procedura diretta, l'Ufficio non è vincolato ad alcun termine per effettuare l'esame della richiesta di cancellazione. Nel corso di detto esame, l'Ufficio può richiedere assistenza al punto di contatto unico (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 3, Procedura di registrazione diretta, 2 Punto di contatto unico in qualità di contatto per l'assistenza tecnica dello Stato membro](#)).
- Se, in sede di esame, si constata che la richiesta di cancellazione è incompleta o inesatta o che occorrono informazioni supplementari, l'Ufficio invita il richiedente la cancellazione a porre rimedio all'irregolarità e il punto di contatto unico viene informato ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 25, paragrafo 12, del medesimo regolamento](#).

### 2.2 Opposizione (obiezione alla richiesta di cancellazione)

Qualora venga presentata un'opposizione alla cancellazione, anche il punto di contatto unico viene informato di tale opposizione ([articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 25, paragrafo 12, del medesimo regolamento](#)).

## 3 Procedura per i paesi terzi

### 3.1 Esame da parte dell'Ufficio

L'esame di una richiesta di cancellazione prevede delle tappe simili a quelle che trovano applicazione nella fase a livello di Unione per le cancellazioni per le quali si

applica la procedura standard (cfr. Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 6, Esame, 1 Procedura standard](#)), con le seguenti particolarità:

- La procedura di cancellazione è avviata presentando la richiesta di cancellazione direttamente all'Ufficio tramite il portale [GIportal](#).
- Qualora, durante l'esame, si constati che la richiesta di cancellazione è incompleta o inesatta, o che occorrono informazioni supplementari, l'Ufficio invita il richiedente la cancellazione a porre rimedio all'irregolarità (indipendentemente dal fatto che il richiedente sia una persona fisica o giuridica stabilita o residente nel paese terzo o l'autorità competente di un paese terzo) ([articolo 23 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)).

### **3.2 Opposizione (obiezione alla cancellazione)**

Qualora venga presentata un'opposizione alla cancellazione, l'Ufficio notifica detta opposizione al richiedente la cancellazione (indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica stabilita o residente nel paese terzo o che si tratti dell'autorità competente di tale paese terzo) ([articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) in combinato disposto con l'[articolo 25, paragrafo 12, del medesimo regolamento](#)).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 7 Cancellazione avviata dalla  
Commissione europea o***

***dall'Ufficio***



La Commissione europea o l'Ufficio può avviare una procedura di cancellazione nella fase a livello di Unione sulla base dei motivi seguenti ([articolo 32, paragrafo 5, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)):

- la conformità al disciplinare di produzione da parte del prodotto non può più essere garantita [[articolo 32, paragrafo 2, lettera a\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)];
- non è stato immesso sul mercato per un periodo consecutivo di almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale IG [[articolo 32, paragrafo 2, lettera b\), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)].

La **Commissione europea invia la richiesta di cancellazione all'Ufficio**, che la pubblica a fini di opposizione (obiezione alla cancellazione) a norma dell'[articolo 23, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), per consentire l'opposizione alla cancellazione, in particolare per difendere la validità di un'IG registrata. La richiesta da inviare all'Ufficio deve contenere gli elementi di cui all'[articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 3, Richiesta di cancellazione](#)) che sono pertinenti per il caso in esame.

In caso di cancellazioni di **propria iniziativa dell'Ufficio**, quest'ultimo pubblica ai fini dell'opposizione, ai sensi dell'[articolo 23, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), la sua proposta di cancellazione, che deve contenere gli elementi pertinenti di cui all'[articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) (cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 3, Richiesta di cancellazione](#)).

In entrambi i casi, l'**opposizione** (obiezione alla cancellazione) può essere presentata dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo.

Ai sensi dell'[articolo 32, paragrafo 7, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), dopo la pubblicazione dell'opposizione (obiezione alla cancellazione), l'Ufficio:

- informa il richiedente iscritto nel [registro dell'Unione](#);
- consulta l'autorità competente del paese terzo se l'IG in questione è originaria di quest'ultimo.

Se nessuno si oppone alla cancellazione, l'Ufficio cancella la registrazione dell'IG ([articolo 29 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)).

In caso di opposizione alla cancellazione, l'Ufficio o la Commissione europea avviano consultazioni con l'opponente per un periodo di tre mesi. Una volta trascorso il periodo di consultazione, l'Ufficio adotta una decisione.

Se non viene raggiunto alcun accordo, l'Ufficio **cancella la registrazione dell'IG** ([articolo 29, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), in combinato disposto con l'[articolo 32, paragrafo 6, del medesimo regolamento](#)).

Se viene raggiunto un accordo, l'Ufficio adotta una decisione in base ai termini dell'accordo, ove necessario (vale a dire a meno che la richiesta di cancellazione non venga ritirata).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte E Cancellazione***

***Sezione 8 Effetti della cancellazione***



Se la registrazione di un'IG è stata cancellata per i motivi di cui all'[articolo 32, paragrafo 1, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), si riterrà che l'IG non abbia prodotto fin dall'inizio gli effetti di cui al medesimo regolamento ([articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)) (cfr. le Direttive, [parte E, Cancellazione, sezione 4, Motivi di cancellazione](#)).

Se la registrazione di un'IG è stata cancellata per i motivi di cui all'[articolo 32, paragrafo 2, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), si riterrà che l'IG non abbia prodotto gli effetti di cui al medesimo regolamento a decorrere dalla data in cui la relativa decisione acquista efficacia. Ciò è altresì applicabile alle cancellazioni avviate da una richiesta del richiedente iscritto nel [registro dell'Unione](#) per l'IG in questione ([articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte F Registro dell'Unione***



<a href="#">Articolo 37 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>  <a href="#">Articolo 32 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	--

Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali («registro dell'Unione») è un registro pubblico istituito dall'Ufficio per la gestione di tali indicazioni geografiche. Si tratta di una soluzione digitale che consente di archiviare tecnicamente tutte le iscrizioni e di compilarle. Inoltre, offre un'interfaccia utente facilmente accessibile e tutte le iscrizioni sono elencate in ordine cronologico.

Il [registro dell'Unione](#) è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Se la traduzione di un elemento testuale non è disponibile nella lingua scelta (circostanza che non è applicabile al nome dell'IG poiché i nomi delle IG non vengono mai tradotti), il registro dell'Unione deve riportare detto elemento nella lingua in cui le informazioni sono state trasmesse all'Ufficio.

## ***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

### ***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)***

#### ***Parte F Registro dell'Unione***

#### ***Sezione 1 Iscrizioni che l'Ufficio deve inserire nel registro dell'Unione***



# 1 Registrazione

<a href="#">Articolo 22 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 23 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 37 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 29, paragrafo 6, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	

Una volta presentata all'Ufficio, qualsiasi domanda di registrazione di un'indicazione geografica ai sensi dell'[articolo 22 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) è pubblicata nel [registro dell'Unione](#) con i seguenti dati:

- il nome dell'IG oggetto della domanda (il nome nella sua grafia originale; qualora non sia in caratteri latini, deve essere accompagnato dalla sua trascrizione, in quanto entrambe le versioni del nome hanno parità di status);
- il tipo di prodotto;
- il tipo di domanda (registrazione);
- il paese o i paesi di origine dell'IG;
- il numero del fascicolo;
- la data di presentazione della domanda;
- lo stato della richiesta.

Se l'esame della domanda effettuato dall'Ufficio ha esito favorevole ai sensi dell'[articolo 23 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e dell'[articolo 14 del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), sono pubblicati nel [registro dell'Unione](#), a fini di opposizione, i seguenti dati supplementari:

- la data di pubblicazione;
- il documento unico in tutte le lingue ufficiali dell'UE;
- il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione (da fornire per le domande presentate nel quadro della **procedura standard**). Per quanto riguarda la procedura di **registrazione diretta** e quella relativa alle **indicazioni**

**geografiche originarie di paesi terzi**, è reso pubblico un disciplinare di produzione nella lingua di presentazione, qualora non sia disponibile il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione).

Qualsiasi decisione adottata dall'Ufficio o dalla Commissione europea in merito alla registrazione o al rigetto della domanda è pubblicata nel [registro dell'Unione](#).

La registrazione dell'IG comprende i seguenti dati:

- il nominativo del richiedente in nome del quale è stata registrata l'indicazione geografica;
- la data di registrazione;
- la decisione di registrazione dell'IG;
- un riferimento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contenente il riferimento alla decisione dell'Ufficio.

Può altresì includere quanto segue:

- pareri del comitato consultivo formulati in merito a singole domande;
- un'indicazione dell'autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di un paese terzo.

Il rigetto della domanda di registrazione comprende i seguenti dati:

- una decisione di rigetto dell'IG; e
- un riferimento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contenente il riferimento alla decisione dell'Ufficio.

## 2 Modifica

<a href="#">Articolo 31 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a> <a href="#">Articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	--

### 2.1 Modifiche dell'Unione

Se l'Ufficio riceve una richiesta di approvazione di una modifica dell'Unione in relazione al disciplinare di produzione ai sensi dell'[articolo 31 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), l'indicazione geografica in questione, la data della richiesta di modifica, il numero del fascicolo, il paese di origine e lo status della richiesta sono pubblicati nel registro dell'Unione.

Se l'esame della richiesta di modifica dell'Unione effettuato dall'Ufficio ha esito favorevole ai sensi dell'[articolo 31, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#), i seguenti dati vengono pubblicati nel [registro dell'Unione](#) a fini di opposizione:

- il tipo di domanda (modifica dell'Unione);
- data della pubblicazione della modifica dell'Unione;
- richiesta di modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE;
- riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione consolidato (che deve essere fornito per le domande presentate nel quadro della **procedura standard**. Per quanto riguarda la procedura di **registrazione diretta** e quella relativa alle **indicazioni geografiche di paesi terzi**, viene resa disponibile la versione consolidata del disciplinare di produzione nella lingua di presentazione, qualora non sia disponibile il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione).

Qualsiasi decisione adottata dall'Ufficio o dalla Commissione europea in merito all'approvazione o al rigetto della richiesta di modifica dell'Unione è pubblicata nel [registro dell'Unione](#). Ciò implica:

- una decisione con cui si approva o respinge la richiesta di modifica dell'Unione;
- un riferimento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contenente contenente il riferimento alla decisione dell'Ufficio; e
- un riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione modificato/aggiornato (che deve essere fornito per le domande presentate nel quadro della **procedura standard**. Per quanto riguarda la procedura di **registrazione diretta** e quella relativa alle **indicazioni geografiche di paesi terzi**, viene pubblicato un disciplinare di produzione modificato/aggiornato nella lingua di presentazione qualora non sia disponibile il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione);
- il documento unico consolidato, ove pertinente.

## 2.2 Modifiche ordinarie

Nel caso in cui la modifica ordinaria preveda una modifica del documento unico, entro tre mesi dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di suddetta modifica ordinaria, l'Ufficio pubblica quanto segue nel [registro dell'Unione](#), in tutte le lingue dell'UE:

- la descrizione della modifica ordinaria; e
- il documento unico modificato.

Nel caso in cui la modifica ordinaria non preveda una modifica del documento unico, entro tre mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione di suddetta modifica ordinaria, l'Ufficio pubblica nel registro dell'Unione la descrizione della modifica ordinaria, nella lingua in cui l'ha ricevuta, .

### 3 Cancellazione

<a href="#">Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
---	---

Qualsiasi decisione dell'Ufficio o della Commissione europea che disponga la cancellazione di una indicazione geografica registrata comporta, al momento della sua entrata in vigore, l'aggiornamento delle informazioni presenti nel [registro dell'Unione](#). Sono inseriti i seguenti dati:

- il tipo di domanda (cancellazione);
- la data della cancellazione;
- la decisione di cancellazione dell'indicazione geografica; e
- il riferimento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contenente il riferimento alla decisione dell'Ufficio.

### 4 Ricorso

<a href="#">Articolo 33, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a> <a href="#">Regolamento interno del comitato consultivo</a>	<a href="#">Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
--	---

I seguenti dati sono pubblicati nel [registro dell'Unione](#):

- informazioni sulla presentazione di un ricorso;
- decisioni delle Commissioni di ricorso;
- pareri del comitato consultivo espressi in merito alla procedura di ricorso, non appena la corrispondente decisione delle Commissioni di ricorso diventa definitiva; e
- riferimento elettronico alla pubblicazione di una decisione delle Commissioni di ricorso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte F Registro dell'Unione***

***Sezione 2 IG di paesi terzi protette  
nell'Unione mediante accordi internazionali,  
incluso l'Atto di Ginevra***



[Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)

Una volta che la Commissione europea abbia adottato un atto di esecuzione relativo alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di un paese terzo che ha ottenuto protezione nell'UE attraverso un accordo internazionale di cui l'UE è parte contraente, tali indicazioni geografiche sono considerate IG protette nell'UE e le informazioni che le riguardano possono essere iscritte nel registro dell'Unione. In tal caso, saranno inseriti i seguenti dati:

- il nome dell'indicazione geografica;
- il tipo di prodotto;
- la categoria del prodotto;
- il paese o i paesi di origine dell'indicazione geografica;
- il numero del fascicolo;
- la data di registrazione;
- la data di pubblicazione e il rimando al riferimento elettronico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (avviso di consultazione pubblica);
- un riferimento elettronico allo strumento giuridico di protezione.

In [Glvview](#) saranno disponibili informazioni sulle indicazioni geografiche di paesi terzi che non sono inserite nel registro dell'Unione.

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte G Ricorso***



<a href="#">Articolo 33 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articoli da 3 a 11 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 36 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	
<a href="#">Regolamento di procedura</a> delle Commissioni di ricorso	

Ognuna delle parti che abbia subito un pregiudizio da una decisione adottata dall'Ufficio, a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione, dispone di un termine di:

- due mesi per presentare per iscritto un atto di ricorso presso l'Ufficio; e
- quattro mesi per presentare una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.

Gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nel ricorso per aderire, in tutto o in parte e in qualità di intervenienti, alle conclusioni della parte principale o di una delle parti principali entro quattro mesi dalla pubblicazione nel [registro dell'Unione](#) delle informazioni sulla presentazione del ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo. Nel periodo in cui può essere presentato ricorso, l'Ufficio non può prendere alcuna iniziativa che non possa essere facilmente modificata (per es. la pubblicazione o l'iscrizione nel registro).

Le procedure di ricorso sono disciplinate dall'[articolo 33 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) e dagli [articoli da 3 a 11 del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#).

Per qualsiasi parte di una procedura dinanzi alle Commissioni di ricorso che abbia subito un pregiudizio da una loro decisione e per qualsiasi Stato membro è possibile presentare un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea («Tribunale») avverso le decisioni delle Commissioni di ricorso, entro due mesi dalla data di notifica di tali decisioni.

# 1 Tasse di ricorso

<a href="#">Articolo 33, paragrafo 4, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
<a href="#">Articolo 65, paragrafo 3, lettera c), del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>	<a href="#">Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>
	<a href="#">Allegato II del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a>

L'Ufficio addebita una tassa di 720 EUR per i ricorsi avverso una decisione adottata dall'Ufficio.

Se la tassa non viene versata entro due mesi dalla data di pubblicazione della decisione dell'Ufficio, la Commissione di ricorso considera il ricorso non presentato ([articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)). Una volta presentato l'atto di ricorso, la relativa tassa deve essere versata entro dieci giorni di calendario ([articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#)).

---

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte H Peculiarità delle procedure ai sensi  
dell'Atto di Ginevra***



<p><a href="#">Articolo 1 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 32, paragrafo 9, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p> <p><a href="#">Articolo 64 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali</a></p>	<p><a href="#">Articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753</a></p> <p><a href="#">Articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1753</a></p> <p><a href="#">Articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753</a></p>
---	---

L'attuazione dell'Atto di Ginevra nell'UE è disciplinata dal [regolamento \(UE\) 2019/1753](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Alcune disposizioni di tale regolamento sono state modificate a norma del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, al fine di garantire la coerenza con riguardo all'istituzione di un sistema di protezione delle IG dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali. In tale contesto, l'Ufficio dovrebbe agire in qualità di autorità competente dell'UE in relazione alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a norma dell'Atto di Ginevra.

Ai sensi dell'[articolo 2](#) di tale regolamento, l'Ufficio, in qualità di autorità competente, presenta le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali protette e registrate ai sensi del diritto dell'UE e relative a prodotti originari dell'Unione.

## **DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

### **UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)**

## ***Parte H Peculiarità delle procedure ai sensi dell'Atto di Ginevra***

### ***Sezione 1 Registrazione di IG dell'UE ai sensi dell'Atto di Ginevra***



Gli Stati membri possono chiedere all'Ufficio di estendere la protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio del rispettivo Stato membro, registrate e protette ai sensi del diritto dell'UE alle parti contraenti dell'Atto di Ginevra (ossia al registro dell'OMPI), su richiesta di una persona fisica o giuridica legittimata ad agire per far valere i diritti dei beneficiari o altri diritti correlati all'indicazione geografica ([articolo 5, paragrafo 2, dell'Atto di Ginevra](#)), di un beneficiario o di propria iniziativa [[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2019/1753](#)].

Gli Stati membri devono inviare tale richiesta all'apposita casella di posta elettronica funzionale, ossia [EUIPO\\_GIs@euipo.europa.eu](mailto:EUIPO_GIs@euipo.europa.eu), o tramite comunicazione nel portale GIportal all'interno del rispettivo fascicolo (se tale comunicazione viene inviata alla casella di posta elettronica funzionale, l'Ufficio la carica nel fascicolo della rispettiva IG su [GIportal](#)).

Gli Stati membri, le persona fisiche o giuridiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, o i beneficiari quali definiti dall'[articolo 1, punto xvii](#)), dell'atto di Ginevra, sono tenuti a pagare le [tasse](#) corrispondenti direttamente all'OMPI. Gli Stati membri possono chiedere alle persone fisiche o giuridiche o ai beneficiari di versare la totalità delle tasse o una parte delle stesse.

## **1 Transizione delle IG originarie di Stati membri che sono parti dell'Accordo di Lisbona [articolo , paragrafo 3, del regolamento (UE) 209/753]**

Per quanto riguarda le IG per i prodotti artigianali e industriali originarie di uno Stato membro che è parte dell'[Accordo di Lisbona](#), ma che non sono ancora protette ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, lo Stato membro deve scegliere di chiedere:

- la registrazione dell'IG ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; o
- la cancellazione della registrazione nel registro dell'OMPI.

Ciò può avvenire su richiesta di una persona fisica o giuridica legittimata ad agire per far valere i diritti dei beneficiari o altri diritti alla denominazione di origine o all'IG, su richiesta di un beneficiario (ossia una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione dalla parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'IG) o su iniziativa dello Stato membro.

Lo Stato membro notificherà la propria scelta all'Ufficio.

Se sceglie di **registrare** l'IG ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, lo Stato membro deve presentare la domanda di registrazione prima del 2 dicembre 2026 e si applicherà la procedura di cui all'[articolo 70, paragrafo 4, del medesimo regolamento](#) (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 5, Riconoscimento di IG esistenti / stabilite](#)).

Gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all'Atto di Ginevra, entro 12 mesi dalla registrazione della rispettiva IG ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, chiedono all'OMPI di registrare tale denominazione di origine ai sensi dell'Atto di Ginevra. Gli Stati membri interessati comunicheranno direttamente all'OMPI qualsiasi modifica da apportare ai fini della registrazione ai sensi dell'Atto di Ginevra (norma 7, paragrafo 4, del [regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra](#)). L'Ufficio fornirà assistenza, se necessario, e autorizzerà lo Stato membro a provvedere alle modifiche necessarie e a effettuare la comunicazione all'OMPI.

Gli elementi che devono essere considerati per stabilire se si renda eventualmente necessario richiedere una modifica riguardano:

- i nomi dei beneficiari;
- l'indicazione geografica per la quale si richiede la registrazione;
- il tipo di prodotto;
- la zona geografica di produzione o di origine dei prodotti;
- la base giuridica per la protezione dell'indicazione geografica;
- la coerenza del documento unico in relazione alle indicazioni riguardanti la qualità, la reputazione o altre caratteristiche dei prodotti e il loro legame con la zona geografica di origine.

Se lo Stato membro sceglie di **cancellare** la registrazione internazionale, o se non viene accolta la registrazione ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, lo Stato membro chiederà di cancellare la registrazione di tale denominazione di origine, senza indugio, direttamente all'OMPI.

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte H Peculiarità delle procedure ai sensi  
dell'Atto di Ginevra***

***Sezione 2 Protezione di IG registrate da  
paesi terzi ai sensi dell'Atto di Ginevra***



L'OMPI pubblica e notifica all'Ufficio qualsiasi registrazione internazionale proveniente da un paese terzo che intenda estenderne la protezione all'UE.

L'Ufficio pubblica quindi nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la registrazione internazionale notificata dall'OMPI a fini di opposizione (il periodo di opposizione dura quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale). Contestualmente, entro quattro mesi dalla data di registrazione internazionale ([articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2019/1753](#)), l'Ufficio valuta l'adempimento dei requisiti di cui al [regolamento di esecuzione comune](#) (norma 5, paragrafi 2 e 3).

Una volta scaduto il termine per l'opposizione, in assenza di opposizioni ammissibili, l'Ufficio può concedere la protezione.

La Commissione può avocare a sé il potere decisionale dell'Ufficio qualora la registrazione dell'indicazione geografica proposta possa essere contraria all'ordine pubblico o qualora tale registrazione o il rigetto della domanda possa pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione (cfr. le Direttive, [parte D, Procedure in materia di indicazioni geografiche, sezione 2, Procedura di registrazione standard, punto 3.7.2 Decisione da parte della Commissione](#)).

Se la valutazione è negativa o è pervenuta un'opposizione ammissibile, l'Ufficio decide se concedere o meno la protezione. L'Ufficio provvede inoltre a pubblicare tali decisioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se l'autorità competente (ossia l'Ufficio) non risponde entro un anno dalla notifica della registrazione, la protezione si considera tacitamente concessa. L'IG è pertanto protetta nel rispettivo territorio, in questo caso nell'UE, se l'autorità competente non ha reagito entro un anno.

La Commissione decide se eventualmente includere nel [registro dell'Unione](#) un'indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali di un paese terzo notificata tramite l'OMPI ([articolo 37, paragrafo 3, del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e considerando 34 del medesimo regolamento](#)).

***DIRETTIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I  
PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)***

***Parte H Peculiarità delle procedure ai sensi  
dell'Atto di Ginevra***

***Sezione 3 Livello di valutazione***



I criteri da valutare sono simili a quelli applicati ad altre domande relative alle IG per i prodotti artigianali e industriali pervenute all'Ufficio. Si riserva particolare attenzione a quelli che sono considerati gli elementi essenziali dell'IG, ossia i seguenti:

- il nome;
- la categoria del prodotto;
- la descrizione del prodotto;
- la zona geografica; e
- legame tra il prodotto recante il nome e la sua zona geografica di produzione.

Si prendono altresì in considerazione elementi quali la prova della protezione nel paese di origine, l'organismo di controllo e, ove pertinente, le regole specifiche per l'etichettatura.

La procedura di cancellazione di cui all'[articolo 32 del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali](#) non si applica alle indicazioni geografiche di paesi terzi protette ai sensi dell'Atto di Ginevra.

